

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

► **B**

REGOLAMENTO (UE) N. 43/2012 DEL CONSIGLIO

del 17 gennaio 2012

che stabilisce, per il 2012, le possibilità di pesca concesse alle navi UE per alcuni stock o gruppi di stock ittici che non sono oggetto di negoziati o accordi internazionali

(GU L 25 del 27.1.2012, pag. 1)

Modificato da:

Gazzetta ufficiale

		n.	pag.	data
► <u>M1</u>	Regolamento (UE) n. 692/2012 del Consiglio del 24 luglio 2012	L 203	1	31.7.2012
► <u>M2</u>	Regolamento (UE) n. 1040/2012 del Consiglio del 7 novembre 2012	L 310	13	9.11.2012



REGOLAMENTO (UE) N. 43/2012 DEL CONSIGLIO

del 17 gennaio 2012

che stabilisce, per il 2012, le possibilità di pesca concesse alle navi UE per alcuni stock o gruppi di stock ittici che non sono oggetto di negoziati o accordi internazionali

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 43, paragrafo 3, del trattato, stabilisce che il Consiglio, su proposta della Commissione, deve adottare le misure relative alla fissazione e alla ripartizione delle possibilità di pesca.
- (2) A norma del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca ⁽¹⁾, le misure che disciplinano l'accesso alle acque e alle risorse e l'esercizio sostenibile delle attività di pesca sono stabilite tenendo conto dei pareri scientifici, tecnici ed economici disponibili e, in particolare, delle relazioni del comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP), nonché alla luce di pareri dei consigli consultivi regionali.
- (3) Spetta al Consiglio adottare le misure relative alla fissazione e alla ripartizione delle possibilità di pesca per tipo di pesca o gruppo di tipi di pesca, comprese, se del caso, talune condizioni ad esse funzionalmente collegate. È opportuno che le possibilità di pesca siano ripartite tra gli Stati membri in modo tale da garantire a ciascuno di essi la stabilità relativa delle attività di pesca per ciascuno stock o tipo di pesca e nel rispetto degli obiettivi della politica comune della pesca stabiliti nel regolamento (CE) n. 2371/2002.
- (4) Al fine di garantire condizioni uniformi per l'attuazione del rilascio, a uno Stato membro, di un'autorizzazione a beneficiare del sistema di gestione delle sue assegnazioni di sforzo di pesca, conformemente a un sistema di chilowatt-giorni, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione.

⁽¹⁾ GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

▼B

- (5) Al fine di garantire condizioni uniformi per l'attuazione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione relative alla concessione di giorni in mare aggiuntivi per la cessazione definitiva delle attività di pesca e per il programma di osservazione scientifica rafforzato, nonché l'istituzione di fogli elettronici per la raccolta e la trasmissione delle informazioni inerenti al trasferimento di giornate in mare tra navi battenti bandiera di uno Stato membro. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione ⁽¹⁾.
- (6) Se un totale ammissibile di catture (TAC) relativo ad uno stock è assegnato a un solo Stato membro, è opportuno conferire a tale Stato membro, a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, del trattato, la facoltà di fissare il livello del TAC in questione. È opportuno stabilire disposizioni volte a garantire che, nel fissare il livello del TAC, lo Stato membro interessato agisca nel pieno rispetto dei principi e delle norme della politica comune della pesca.
- (7) Taluni TAC prevedono la possibilità per gli Stati membri di attribuire quantitativi supplementari alle navi che partecipano a prove su attività di pesca pienamente documentate. Lo scopo di tali prove è verificare l'efficacia di un sistema di contingenti di cattura per evitare i rigetti e lo spreco di risorse ittiche altrimenti utilizzabili che questi comportano. I rigetti incontrollati di pesce costituiscono una minaccia per la sostenibilità a lungo termine delle risorse ittiche in quanto bene pubblico e, di conseguenza, per gli obiettivi della politica comune della pesca. Per contro, i sistemi basati su contingenti di cattura rappresentano per i pescatori un incentivo a ottimizzare la selettività delle loro operazioni di cattura. Ai fini di una gestione razionale dei rigetti, un'attività di pesca pienamente documentata dovrebbe dar conto di tutte le operazioni effettuate in mare, e non soltanto di quanto viene sbarcato in porto. Le condizioni che gli Stati membri devono soddisfare per poter beneficiare di tali assegnazioni aggiuntive dovrebbero pertanto comprendere l'obbligo di garantire l'utilizzo di telecamere a circuito chiuso (CCTV) associate a un sistema di sensori. Questo consentirebbe una registrazione dettagliata di tutte le catture trattene a bordo e di quelle rigettate in mare. Un sistema che si avvalga di osservatori umani operanti in tempo reale a bordo risulterebbe meno efficiente, più costoso e meno affidabile. Attualmente l'uso di CCTV costituisce pertanto un prerequisito per l'efficace applicazione di regimi di riduzione dei rigetti quali la pesca pienamente documentata, a condizione che siano rispettati i requisiti della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati ⁽²⁾.

⁽¹⁾ GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

▼B

- (8) È opportuno che i TAC siano stabiliti sulla base di pareri scientifici disponibili, tenendo conto degli aspetti biologici e socio-economici e garantendo nel contempo parità di trattamento ai settori della pesca, nonché alla luce dei pareri espressi in sede di consultazione delle parti, in particolare durante le riunioni con il comitato consultivo per la pesca e l'acquacoltura e i consigli consultivi regionali interessati.
- (9) È opportuno che i TAC applicabili a stock soggetti a specifici piani pluriennali siano fissati conformemente alle norme stabilite nei piani stessi. Di conseguenza, i TAC per gli stock di nasello, scampo, sogliola nel Golfo di Biscaglia e nella Manica occidentale, aringa nelle acque ad ovest della Scozia e merluzzo bianco nel Kattegat, nelle acque ad ovest della Scozia e nel Mare d'Irlanda dovrebbero essere fissati conformemente alle norme stabilite rispettivamente nei seguenti regolamenti: regolamento (CE) n. 811/2004 del Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce misure per la ricostituzione dello stock di nasello settentrionale ⁽¹⁾; regolamento (CE) n. 2166/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, che istituisce misure per la ricostituzione degli stock di nasello e di scampo nel mare Cantabrico e ad ovest della penisola iberica ⁽²⁾; regolamento (CE) n. 388/2006 del Consiglio, del 23 febbraio 2006, che istituisce un piano pluriennale per lo sfruttamento sostenibile dello stock di sogliola nel golfo di Biscaglia ⁽³⁾; regolamento (CE) n. 509/2007 del Consiglio, del 7 maggio 2007, che istituisce un piano pluriennale per lo sfruttamento sostenibile dello stock di sogliola nella Manica occidentale ⁽⁴⁾; regolamento (CE) n. 1300/2008 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che istituisce un piano pluriennale per lo stock di aringa presente ad ovest della Scozia e per le attività di pesca che sfruttano tale stock ⁽⁵⁾; regolamento (CE) n. 1342/2008 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che istituisce un piano a lungo termine per gli stock di merluzzo bianco e le attività di pesca che sfruttano tali stock ⁽⁶⁾ («Piano per il merluzzo bianco»).
- (10) Per gli stock per i quali non si dispone di dati sufficienti o di dati affidabili per elaborare stime dell'abbondanza, le misure di gestione e i livelli dei TAC dovrebbero seguire l'approccio precauzionale di gestione della pesca di cui all'articolo 3, lettera i), del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, tenendo conto dei fattori inerenti ad ogni singolo stock, con particolare riguardo alle informazioni disponibili sull'evoluzione dello stock e alle considerazioni riguardanti la pesca multispecifica.
- (11) Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti ⁽⁷⁾, è opportuno individuare gli stock che sono soggetti alle varie misure ivi menzionate.

⁽¹⁾ GU L 150 del 30.4.2004, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 345 del 28.12.2005, pag. 5.

⁽³⁾ GU L 65 del 7.3.2006, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 122 dell'11.5.2007, pag. 7.

⁽⁵⁾ GU L 344 del 20.12.2008, pag. 6.

⁽⁶⁾ GU L 348 del 24.12.2008, pag. 20.

⁽⁷⁾ GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3.

▼B

- (12) Per alcune specie, ad esempio alcune specie di squali, anche un'attività di pesca limitata potrebbe comportare un serio rischio per la loro conservazione. Le possibilità di pesca per tali specie dovrebbero pertanto essere totalmente limitate tramite un divieto generale di pesca delle medesime.
- (13) Lo scampo è catturato insieme a varie altre specie nell'ambito di attività di pesca demersale multispecifiche. In una zona situata a ovest dell'Irlanda, nota come Porcupine Bank, è stato raccomandato nei pareri scientifici di non aumentare le catture di questa specie nel 2012. Al fine di contribuire alla prosecuzione della ricostituzione dello stock, è opportuno limitare le possibilità di pesca, in determinate parti di tale zona e in determinati periodi, al prelievo di specie pelagiche con le quali lo scampo non è catturato.
- (14) Dal momento che non vi sono prove scientifiche che le zone TAC per il merluzzo giallo corrispondano a stock biologici distinti e che tale specie sia distribuita in modo uniforme dalla zona a nord delle isole britanniche fino a quella a sud della penisola iberica, è opportuno, al fine di garantire il pieno utilizzo delle possibilità di pesca, consentire l'attuazione di disposizioni flessibili tra alcune delle zone TAC.
- (15) È necessario stabilire i massimali di sforzo per il 2012 a norma dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2166/2005, dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 509/2007 e degli articoli 11 e 12 del regolamento (CE) n. 1342/2008, tenendo conto del regolamento (CE) n. 754/2009 del Consiglio, del 27 luglio 2009, che esclude alcuni gruppi di navi dal regime di gestione dello sforzo di pesca previsto al capitolo III del regolamento (CE) n. 1342/2008 ⁽¹⁾.
- (16) L'utilizzo delle possibilità di pesca concesse alle navi UE ai sensi del presente regolamento è soggetto al regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca ⁽²⁾, e in particolare agli articoli 33 e 34 concernenti la registrazione delle catture e dello sforzo di pesca e la notifica dei dati sull'esaurimento delle possibilità di pesca. È quindi necessario specificare i codici che gli Stati membri devono utilizzare per trasmettere alla Commissione i dati riguardanti gli sbarchi di stock disciplinati dal presente regolamento.
- (17) Per evitare l'interruzione delle attività di pesca e garantire il sostentamento dei pescatori dell'Unione, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2012, ad eccezione delle disposizioni relative alle limitazioni dello sforzo, che dovrebbero applicarsi dal 1° febbraio 2012. Per motivi di urgenza, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la pubblicazione.
- (18) Le possibilità di pesca dovrebbero essere utilizzate nel pieno rispetto del diritto applicabile dell'Unione,

⁽¹⁾ GU L 214 del 19.8.2009, pag. 16.

⁽²⁾ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

▼B

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

*Articolo 1***Oggetto**

1. Il presente regolamento stabilisce le possibilità di pesca concesse alle navi UE per alcuni stock o gruppi di stock ittici che non sono oggetto di negoziati o accordi internazionali.
2. Le possibilità di pesca di cui al paragrafo 1 comprendono:
 - a) limiti di cattura per il 2012; e
 - b) limitazioni dello sforzo di pesca per il periodo dal 1^o febbraio 2012 al 31 gennaio 2013.

*Articolo 2***Ambito di applicazione**

Il presente regolamento si applica alle navi UE.

*Articolo 3***Definizioni**

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) «nave UE», un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro e immatricolato nell'Unione;
- b) «acque UE», le acque poste sotto la sovranità o giurisdizione degli Stati membri, ad eccezione delle acque adiacenti ai territori d'oltremare e ai territori elencati nell'allegato II del trattato;
- c) «totale ammissibile di catture» (TAC), la quantità di ciascuno stock ittico che può essere pescata e sbarcata ogni anno;
- d) «contingente», la quota del TAC assegnata all'Unione o a uno Stato membro;
- e) «acque internazionali», le acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di un qualsiasi Stato;
- f) «apertura di maglia», l'apertura di maglia delle reti da pesca determinata conformemente al regolamento (CE) n. 517/2008 ⁽¹⁾;

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 517/2008 della Commissione, del 10 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio per quanto riguarda la determinazione dell'apertura di maglia e dello spessore del filo ritorto delle reti da pesca (GU L 151 dell'11.6.2008, pag. 5).

▼B

- g) «registro della flotta peschereccia UE», il registro istituito dalla Commissione a norma dell'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2371/2002;
- h) «giornale di pesca», il giornale di pesca di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

*Articolo 4***Zone di pesca**

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni delle zone:

- a) zone CIEM (Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare), le zone geografiche specificate nell'allegato III del regolamento (CE) n. 218/2009 ⁽¹⁾;
- b) «Skagerrak», la zona geografica delimitata, a ovest, da una linea tracciata dal faro di Hanstholm al faro di Lindesnes e, a sud, da una linea tracciata dal faro di Skagen al faro di Tistlarna, e da qui fino al punto più vicino della costa svedese;
- c) «Kattegat», la zona geografica delimitata, a nord, da una linea tracciata dal faro di Skagen al faro di Tistlarna, e da qui fino al punto più vicino della costa svedese e, a sud, da una linea tracciata da Capo Hasenøre a Capo Gnibens Spids, da Korshage a Spodsbjerg e da Capo Gilbjerg a Kullen;
- d) «VII (Porcupine Bank — Unità 16)», la zona geografica delimitata dalle lossodromie che collegano in successione i seguenti punti:
 - 53° 30' N 15° 00' O,
 - 53° 30' N 11° 00' O,
 - 51° 30' N 11° 00' O,
 - 51° 30' N 13° 00' O,
 - 51° 00' N 13° 00' O,
 - 51° 00' N 15° 00' O,
 - 53° 30' N 15° 00' O;
- e) «Golfo di Cadice», la zona geografica della divisione CIEM IXa ad est della longitudine 7°23'48" O;
- f) zone Copace (Comitato per la pesca nell'Atlantico centro-orientale), le zone geografiche specificate nell'allegato II del regolamento (CE) n. 216/2009 ⁽²⁾.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 218/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca nell'Atlantico nord-orientale (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 70).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 216/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca in zone diverse dall'Atlantico settentrionale (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 1).



TITOLO II

POSSIBILITÀ DI PESCA

Articolo 5

TAC e loro ripartizione

I TAC per le navi UE operanti nelle acque UE o in determinate acque non appartenenti all'UE e la loro ripartizione tra gli Stati membri, nonché le eventuali condizioni ad essi funzionalmente collegate, sono fissati nell'allegato I.

Articolo 6

Disposizioni speciali relative ad alcuni TAC

1. I TAC relativi a determinati stock ittici sono stabiliti dallo Stato membro interessato. Tali stock sono indicati nell'allegato I.

2. I TAC stabiliti da uno Stato membro:

a) sono conformi ai principi e alle norme della politica comune della pesca, in particolare al principio dello sfruttamento sostenibile dello stock;

b) consentono:

i) se sono disponibili valutazioni analitiche, di sfruttare lo stock nel rispetto, il più verosimilmente possibile, del rendimento massimo sostenibile dal 2015 in poi;

ii) se le valutazioni analitiche non sono disponibili o sono incomplete, di sfruttare lo stock nel rispetto dell'approccio precauzionale di gestione della pesca.

3. Entro il 15 marzo 2012, ogni Stato membro interessato comunica alla Commissione le seguenti informazioni:

a) i TAC adottati;

b) i dati raccolti e valutati dallo Stato membro interessato, sulla cui base sono stati adottati i TAC;

c) informazioni particolareggiate atte a dimostrare la conformità dei TAC adottati al disposto del paragrafo 2.

Articolo 7

Assegnazione di quantitativi supplementari alle navi che partecipano a prove su attività di pesca pienamente documentate

1. Per alcuni stock uno Stato membro può assegnare un quantitativo supplementare alle navi battenti la sua bandiera che partecipano a prove su attività di pesca pienamente documentate. Tali stock sono indicati nell'allegato I. Il quantitativo supplementare non superano un limite complessivo stabilito nell'allegato I ed espresso come percentuale del contingente assegnato a tale Stato membro.

▼B

2. I quantitativi supplementari di cui al paragrafo 1 possono essere concessi solo alle seguenti condizioni:

- a) la nave fa uso di telecamere a circuito chiuso (CCTV), associate a un sistema di sensori, che registrino tutte le attività di pesca e di trasformazione effettuate a bordo;
- b) il quantitativo supplementare assegnato a una singola nave che partecipa a prove su attività di pesca pienamente documentate non è superiore al 75 % dei rigetti stimati per il tipo di nave cui essa appartiene, e in ogni caso non rappresenta un aumento del quantitativo attribuito alla nave superiore al 30 %;
- c) tutte le catture degli stock rilevanti per i quali sono stati assegnati quantitativi supplementari effettuate dalla nave in questione sono imputate al quantitativo totale ad essa attribuito.

In deroga alla lettera b), uno Stato membro può eccezionalmente concedere alla nave battente la sua bandiera assegnazioni aggiuntive che corrispondono a più del 75 % dei rigetti stimati per il tipo di nave cui appartiene la nave interessata, a condizione che:

- i) i rigetti stimati per il tipo di nave siano inferiori al 10 %;
- ii) sia possibile dimostrare che includere tale tipo di nave è importante per valutare le potenzialità del sistema di CCTV per finalità di controllo;
- iii) il limite complessivo del 75 % dei rigetti stimati non sia superato per tutte le navi che partecipano alle prove.

Ogniquale volta le registrazioni ottenute conformemente alla lettera a) implicano il trattamento di dati personali ai sensi della direttiva 95/46/CE, al trattamento di tali dati si applica la predetta direttiva.

3. Se uno Stato membro constata che una nave che partecipa a prove su attività di pesca pienamente documentate non rispetta le condizioni di cui al paragrafo 2, revoca immediatamente l'assegnazione del quantitativo supplementare concesso a tale nave e la esclude dalla partecipazione alle suddette prove per il resto del 2012.

4. Prima di procedere all'assegnazione dei quantitativi supplementari di cui al paragrafo 1, uno Stato membro comunica alla Commissione le seguenti informazioni:

- a) elenco delle navi battenti la sua bandiera che partecipano a prove su attività di pesca pienamente documentate;
- b) specifiche delle attrezzature elettroniche di controllo a distanza installate a bordo delle navi partecipanti;
- c) capacità, tipo e specifiche degli attrezzi utilizzati da tali navi;

▼B

- d) rigetti stimati per ciascun tipo di nave partecipante;
- e) quantità di catture dello stock soggetto al TAC pertinente effettuate nel 2011 dalle navi partecipanti.

5. La Commissione può chiedere che la valutazione dei rigetti stimati per il tipo di nave di cui al paragrafo 2, lettera b), sia sottoposta a un organo scientifico consultivo per esame. In mancanza di una valutazione di conferma, lo Stato membro interessato informa per iscritto la Commissione riguardo alle misure adottate per garantire che le navi interessate rispettino le condizioni relative ai rigetti stimati fissate nel paragrafo 2, lettera b).

*Articolo 8***Condizioni per lo sbarco delle catture e delle catture accessorie**

La conservazione a bordo e lo sbarco di pesci provenienti da stock per i quali sono stati stabiliti TAC sono consentiti unicamente:

- a) se le catture sono state effettuate da pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro che dispone di un contingente non ancora esaurito; oppure
- b) se le catture rientrano in una quota a disposizione dell'UE che non è stata ripartita tra gli Stati membri tramite contingenti e se detta quota dell'UE non è ancora esaurita.

*Articolo 9***Limitazioni dello sforzo di pesca**

Dal 1° febbraio 2012 al 31 gennaio 2013, le misure concernenti lo sforzo di pesca di cui:

- a) all'allegato IIA si applicano alla gestione degli stock di merluzzo bianco nel Kattegat, nelle divisioni CIEM VIIa e VIa e nelle acque UE della divisione CIEM Vb;
- b) all'allegato IIB si applicano per la ricostituzione del nasello e dello scampo nelle divisioni CIEM VIIIc e IXa, ad esclusione del Golfo di Cadice;
- c) all'allegato IIC si applicano per la gestione dello stock di sogliola nella divisione CIEM VIIe.

*Articolo 10***Disposizioni speciali in materia di ripartizione delle possibilità di pesca**

1. La ripartizione tra gli Stati membri delle possibilità di pesca ai sensi del presente regolamento non pregiudica:

- a) gli scambi realizzati a norma dell'articolo 20, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2371/2002;
- b) le riassegnazioni effettuate a norma dell'articolo 37 del regolamento (CE) n. 1224/2009 o dell'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1006/2008 ⁽¹⁾;

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativo alle autorizzazioni delle attività di pesca dei pescherecci comunitari al di fuori delle acque comunitarie e all'accesso delle navi di paesi terzi alle acque comunitarie (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 33).

▼B

- c) gli sbarchi supplementari autorizzati a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96;
- d) i quantitativi riportati a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96;
- e) le detrazioni effettuate a norma degli articoli 37, 105, 106 e 107 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

2. Salvo se diversamente specificato nell'allegato I del presente regolamento, l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 si applica agli stock soggetti a TAC precauzionali e l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 4 di detto regolamento si applicano agli stock soggetti a TAC analitici.

*Articolo 11***Periodi di divieto della pesca**

1. Nel Porcupine Bank è vietato pescare o conservare a bordo le specie seguenti nel periodo dal 1° maggio al 31 luglio 2012: merluzzo bianco, lepidorombi, rana pescatrice, eglefino, merlano, nasello, scampo, passera di mare, merluzzo giallo, merluzzo carbonaro, razze, sogliola e spinarolo.

2. Ai fini del presente articolo, il Porcupine Bank comprende la zona geografica delimitata dalle lossodromie che collegano in successione i seguenti punti:

Punto	Latitudine	Longitudine
1	52° 27' N	12° 19' O
2	52° 40' N	12° 30' O
3	52° 47' N	12° 39,600' O
4	52° 47' N	12° 56' O
5	52° 13,5' N	13° 53,830' O
6	51° 22' N	14° 24' O
7	51° 22' N	14° 03' O
8	52° 10' N	13° 25' O
9	52° 32' N	13° 07,500' O
10	52° 43' N	12° 55' O
11	52° 43' N	12° 43' O
12	52° 38,800' N	12° 37' O
13	52° 27' N	12° 23' O
14	52° 27' N	12° 19' O

3. In deroga al paragrafo 1, il transito nel Porcupine Bank detenendo a bordo le specie di cui a detto paragrafo è consentito a norma dell'articolo 50, paragrafi 3, 4 e 5, del regolamento (CE) n. 1224/2009.

▼B*Articolo 12***Divieti**

1. Alle navi UE sono vietati la pesca, la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco delle seguenti specie:

- a) squalo elefante (*Cetorhinus maximus*) e pescecane (*Carcharodon carcharias*) nelle acque UE e fuori dell'UE;
- b) smeriglio (*Lamna nasus*) in tutte le acque, fatto salvo ove diversamente disposto nell'allegato I, parte B;
- c) squadro (*Squatina squatina*) nelle acque UE;
- d) razza bavosa (*Dipturus batis*) nelle acque UE della divisione CIEM IIa e delle sottozone CIEM III, IV, VI, VII, VIII, IX e X;
- e) razza ondulata (*Raja undulata*) e razza bianca (*Rostroraja alba*) nelle acque UE delle sottozone CIEM VI, VII, VIII, IX e X;
- f) pesci violino (*Rhinobatidae*) nelle acque UE delle sottozone CIEM I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X e XII;

▼M1

- g) manta gigante (*Manta birostris*) in tutte le acque.

▼B

2. Gli esemplari delle specie di cui al paragrafo 1 catturati accidentalmente non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati.

*Articolo 13***Trasmissione dei dati**

Per la trasmissione alla Commissione dei dati relativi agli sbarchi dei quantitativi catturati per ogni stock ai sensi degli articoli 33 e 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009, gli Stati membri si avvalgono dei codici degli stock che figurano nell'allegato I del presente regolamento.

▼M1*Articolo 13 bis***Modifiche del regolamento (CE) n. 754/2009**

All'articolo 1 del regolamento (CE) n. 754/2009 è aggiunta la lettera-seguente:

- «i) il gruppo di navi battenti bandiera del Regno Unito, partecipanti ad un'attività di pesca indicata nella domanda del Regno Unito del 16 marzo 2012, dedite alla pesca del canestrello (*Aequipecten opercularis*) nel Mare d'Irlanda (zona CIEM VIIa) attorno all'Isola di Man, con speciali reti da traino a divergenti con maglia di 80-100 mm configurata per selezionare le catture (lima superiore della rete a 2 piedi di altezza, calamenti corti o inesistenti e bocca della rete di piccole dimensioni).».



TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI*Articolo 14***Procedura di comitato**

1. La Commissione è assistita dal comitato per il settore della pesca e dell'acquacoltura, istituito dal regolamento (CE) n. 2371/2002. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

*Articolo 15***Entrata in vigore e applicazione**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2012.

Tuttavia, l'articolo 9 si applica a decorrere dal 1° febbraio 2012.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

▼B**ELENCO DEGLI ALLEGATI**

- ALLEGATO I: TAC applicabili alle navi UE in zone dove sono imposti TAC per specie e per zona
- Parte A: Disposizioni generali
 - Parte B: Kattegat, sottozone CIEM I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV, Copace (acque UE), acque della Guiana francese
- ALLEGATO IIA: Sforzo di pesca delle navi nell'ambito della gestione degli stock di merluzzo bianco nel Kattegat, nelle divisioni CIEM VIa e VIIa e nelle acque UE della divisione CIEM Vb
- ALLEGATO IIB: Sforzo di pesca per le navi nell'ambito dei piani di ricostituzione di taluni stock di nasello meridionale e di scampo nelle divisioni CIEM VIIIc e IXa ad esclusione del Golfo di Cadice
- ALLEGATO IIC: Sforzo di pesca per le navi nell'ambito della gestione degli stock di sogliola della Manica occidentale nella divisione CIEM VIIe



ALLEGATO I

**TAC APPLICABILI ALLE NAVI UE IN ZONE DOVE SONO IMPOSTI
TAC PER SPECIE E PER ZONA**

PARTE A

Disposizioni generali

Nelle tabelle riportate nella parte B del presente allegato figurano i TAC e i contingenti (in tonnellate di peso vivo, salvo indicazione contraria) per ogni stock e le eventuali condizioni ad essi funzionalmente correlate.

Tutte le possibilità di pesca stabilite nel presente allegato sono soggette alle norme di cui al regolamento (CE) n. 1224/2009, in particolare agli articoli 33 e 34.

I riferimenti alle zone di pesca si intendono fatti a zone CIEM, salvo se diversamente specificato. All'interno di ogni zona, gli stock ittici figurano secondo l'ordine alfabetico dei nomi latini delle specie. Ai fini del presente regolamento, è prevista la seguente tabella comparativa dei nomi latini e dei nomi comuni.

Nome scientifico	Codice alfa a 3 lettere	Nome comune
<i>Amblyraja radiata</i>	RJR	Razza stellata
<i>Ammodytes</i> spp.	SAN	Cicerelli
<i>Argentina silus</i>	ARU	Argentina
<i>Beryx</i> spp.	ALF	Berici
<i>Brosme brosme</i>	USK	Brosmio
<i>Caproidae</i>	BOR	Pesci tamburo
<i>Centrophorus squamosus</i>	GUQ	Sagri
<i>Centroscymnus coelolepis</i>	CYO	Squalo portoghese
<i>Chaceon maritae</i>	CGE	Granchio rosso di fondale
<i>Champscephalus gunnari</i>	ANI	Pesce del ghiaccio
<i>Chionoecetes</i> spp.	PCR	Grancevole artiche
<i>Clupea harengus</i>	HER	Aringa
<i>Coryphaenoides rupestris</i>	RNG	Granatiere
<i>Dalatias licha</i>	SCK	Zigrino
<i>Deania calcea</i>	DCA	Deania
<i>Dipturus batis</i>	RJB	Razza bavosa
<i>Dissostichus eleginoides</i>	TOP	Austrorluzzo
<i>Dissostichus mawsoni</i>	TOA	Austrorluzzo
<i>Engraulis encrasicolus</i>	ANE	Acciuga
<i>Etmopterus princeps</i>	ETR	Sagri atlantico
<i>Etmopterus pusillus</i>	ETP	Sagri nano
<i>Euphausia superba</i>	KRI	Krill antartico
<i>Gadus morhua</i>	COD	Merluzzo bianco

▼B

Nome scientifico	Codice alfa a 3 lettere	Nome comune
<i>Galeorhinus galeus</i>	GAG	Canesca
<i>Glyptocephalus cynoglossus</i>	WIT	Passera lingua di cane
<i>Hippoglossoides platessoides</i>	PLA	Passera canadese
<i>Hippoglossus hippoglossus</i>	HAL	Ippoglosso atlantico
<i>Hoplostethus atlanticus</i>	ORY	Pesce specchio atlantico
<i>Illex illecebrosus</i>	SQI	Totano
<i>Lamna nasus</i>	POR	Smeriglio
<i>Lepidonotothen squamifrons</i>	NOS	Nototenia
<i>Lepidorhombus</i> spp.	LEZ	Lepidorombi
<i>Leucoraja circularis</i>	RJI	Razza rotonda
<i>Leucoraja fullonica</i>	RJF	Razza spinosa
<i>Leucoraja naevus</i>	RJN	Razza fiorita
<i>Limanda ferruginea</i>	YEL	Limanda
<i>Limanda limanda</i>	DAB	Limanda
<i>Lophiidae</i>	ANF	Rane pescatrici
<i>Macrourus</i> spp.	GRV	Granatieri
<i>Makaira nigricans</i>	BUM	Marlin azzurro
<i>Mallotus villosus</i>	CAP	Capelin

▼M1

<i>Manta birostris</i>	RMB	Manta gigante
------------------------	-----	---------------

▼B

<i>Martialia hyadesi</i>	SQS	Calamaro
<i>Melanogrammus aeglefinus</i>	HAD	Eglefino
<i>Merlangius merlangus</i>	WHG	Merlano
<i>Merluccius merluccius</i>	HKE	Nasello
<i>Micromesistius poutassou</i>	WHB	Melù
<i>Microstomus kitt</i>	LEM	Limanda
<i>Molva dypterygia</i>	BLI	Molva azzurra
<i>Molva molva</i>	LIN	Molva
<i>Nephrops norvegicus</i>	NEP	Scampo
<i>Pandalus borealis</i>	PRA	Gamberello boreale
<i>Paralomis</i> spp.	PAI	Granchi
<i>Penaeus</i> spp.	PEN	Mazzancolle
<i>Platichthys flesus</i>	FLE	Passera pianuzza
<i>Pleuronectes platessa</i>	PLE	Passera di mare
<i>Pleuronectiformes</i>	FLX	Pesce piatto
<i>Pollachius pollachius</i>	POL	Merluzzo giallo
<i>Pollachius virens</i>	POK	Merluzzo carbonaro
<i>Psetta maxima</i>	TUR	Rombo chiodato

▼B

Nome scientifico	Codice alfa a 3 lettere	Nome comune
<i>Raja brachyura</i>	RJH	Razza a coda corta
<i>Raja clavata</i>	RJC	Razza chiodata
<i>Raja (Dipturus) nidarosiensis</i>	JAD	Razza norvegese
<i>Raja microocellata</i>	RJE	Razza dagli occhi piccoli
<i>Raja montagui</i>	RJM	Razza maculata
<i>Raja undulata</i>	RJU	Razza ondulata
<i>Rajiformes</i>	SRX	Razze
<i>Reinhardtius hippoglossoides</i>	GHL	Ippoglosso nero
<i>Rostroraja alba</i>	RJA	Razza bianca
<i>Scomber scombrus</i>	MAC	Sgombro
<i>Scophthalmus rhombus</i>	BLL	Rombo liscio
<i>Sebastes</i> spp.	RED	Scorfani
<i>Solea solea</i>	SOL	Sogliola
<i>Solea</i> spp.	SOO	Sogliole
<i>Sprattus sprattus</i>	SPR	Spratto
<i>Squalus acanthias</i>	DGS	Spinarolo/gattuccio
<i>Tetrapturus albidus</i>	WHM	Marlin bianco
<i>Thunnus maccoyii</i>	SBF	Tonno rosso del sud
<i>Thunnus obesus</i>	BET	Tonno obeso
<i>Thunnus thynnus</i>	BFT	Tonno rosso
<i>Trachurus</i> spp.	JAX	Suri/sugarelli
<i>Trisopterus esmarkii</i>	NOP	Busbana norvegese
<i>Urophycis tenuis</i>	HKW	Musdea americana
<i>Xiphias gladius</i>	SWO	Pesce spada

La seguente tabella comparativa dei nomi comuni e dei nomi latini è prevista esclusivamente a fini esplicativi:

Acciuga	ANE	<i>Engraulis encrasicolus</i>
Argentina	ARU	<i>Argentina silus</i>
Aringa	HER	<i>Clupea harengus</i>
Austromerluzzo	TOP	<i>Dissostichus eleginoides</i>
Austromerluzzo	TOA	<i>Dissostichus mawsoni</i>
Berici	ALF	<i>Beryx</i> spp.
Brosmio	USK	<i>Brosme brosme</i>
Busbana norvegese	NOP	<i>Trisopterus esmarkii</i>
Calamaro	SQS	<i>Martialia hyadesi</i>
Canesca	GAG	<i>Galeorhinus galeus</i>
Capelin	CAP	<i>Mallotus villosus</i>
Cicerelli	SAN	<i>Ammodytes</i> spp.

▼ B

Deania	DCA	<i>Deania calcea</i>
Eglefino	HAD	<i>Melanogrammus aeglefinus</i>
Gamberello boreale	PRA	<i>Pandalus borealis</i>
Granatiere	RNG	<i>Coryphaenoides rupestris</i>
Granatieri	GRV	<i>Macrourus</i> spp.
Grancevole artiche	PCR	<i>Chionoecetes</i> spp.
Granchi	PAI	<i>Paralomis</i> spp.
Granchio rosso di fondale	CGE	<i>Chaceon maritae</i>
Ippoglosso atlantico	HAL	<i>Hippoglossus hippoglossus</i>
Ippoglosso nero	GHL	<i>Reinhardtius hippoglossoides</i>
Krill antartico	KRI	<i>Euphausia superba</i>
Lepidorombi	LEZ	<i>Lepidorhombus</i> spp.
Limanda	DAB	<i>Limanda limanda</i>
Limanda	LEM	<i>Microstomus kitt</i>
Limanda	YEL	<i>Limanda ferruginea</i>

▼ M1

Manta gigante	RMB	<i>Manta birostris</i>
---------------	-----	------------------------

▼ B

Marlin azzurro	BUM	<i>Makaira nigricans</i>
Marlin bianco	WHM	<i>Tetrapturus albidus</i>
Mazzancolle	PEN	<i>Penaeus</i> spp.
Melù	WHB	<i>Micromesistius poutassou</i>
Merlano	WHG	<i>Merlangius merlangus</i>
Merluzzo bianco	COD	<i>Gadus morhua</i>
Merluzzo carbonaro	POK	<i>Pollachius virens</i>
Merluzzo giallo	POL	<i>Pollachius pollachius</i>
Molva	LIN	<i>Molva molva</i>
Molva azzurra	BLI	<i>Molva dypterygia</i>
Musdea americana	HKW	<i>Urophycis tenuis</i>
Nasello	HKE	<i>Merluccius merluccius</i>
Nototenia	NOS	<i>Lepidonotothen squamifrons</i>
Passera canadese	PLA	<i>Hippoglossoides platessoides</i>
Passera di mare	PLE	<i>Pleuronectes platessa</i>
Passera lingua di cane	WIT	<i>Glyptocephalus cynoglossus</i>
Passera pianuzza	FLE	<i>Platichthys flesus</i>
Pesce del ghiaccio	ANI	<i>Champscephalus gunnari</i>
Pesce piatto	FLX	<i>Pleuronectiformes</i>
Pesce spada	SWO	<i>Xiphias gladius</i>
Pesce specchio atlantico	ORY	<i>Hoplostethus atlanticus</i>

▼B

Pesci tamburo	BOR	<i>Caproidae</i>
Rane pescatrici	ANF	<i>Lophiidae</i>
Razza a coda corta	RJH	<i>Raja brachyura</i>
Razza bavosa	RJB	<i>Dipturus batis</i>
Razza bianca	RJA	<i>Rostroraja alba</i>
Razza chiodata	RJC	<i>Raja clavata</i>
Razza dagli occhi piccoli	RJE	<i>Raja microocellata</i>
Razza fiorita	RJN	<i>Leucoraja naevus</i>
Razza maculata	RJM	<i>Raja montagui</i>
Razza norvegese	JAD	<i>Raja (Dipturus) nidarosiensis</i>
Razza ondulata	RJU	<i>Raja undulata</i>
Razza rotonda	RJI	<i>Leucoraja circularis</i>
Razza spinosa	RJF	<i>Leucoraja fullonica</i>
Razza stellata	RJR	<i>Amblyraja radiata</i>
Razze	SRX	<i>Rajiformes</i>
Rombo chiodato	TUR	<i>Psetta maxima</i>
Rombo liscio	BLL	<i>Scophthalmus rhombus</i>
Sagri	GUQ	<i>Centrophorus squamosus</i>
Sagri atlantico	ETR	<i>Etmopterus princeps</i>
Sagri nano	ETP	<i>Etmopterus pusillus</i>
Scampo	NEP	<i>Nephrops norvegicus</i>
Scorfani	RED	<i>Sebastes</i> spp.
Sgombro	MAC	<i>Scomber scombrus</i>
Smeriglio	POR	<i>Lamna nasus</i>
Sogliola	SOL	<i>Solea solea</i>
Sogliole	SOO	<i>Solea</i> spp.
Spinarolo/gattuccio	DGS	<i>Squalus acanthias</i>
Spratto	SPR	<i>Sprattus sprattus</i>
Squalo portoghese	CYO	<i>Centroscymnus coelolepis</i>
Suri/sugarelli	JAX	<i>Trachurus</i> spp.
Tonno obeso	BET	<i>Thunnus obesus</i>
Tonno rosso	BFT	<i>Thunnus thynnus</i>
Tonno rosso del sud	SBF	<i>Thunnus maccoyii</i>
Totano	SQI	<i>Illex illecebrosus</i>
Zigrino	SCK	<i>Dalatias licha</i>

▼ **B**

PARTE B

Kattegat, sottozone CIEM I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII E XIV, Copace (acque UE), acque della Guiana francese

Specie: Argentina <i>Argentina silus</i>		Zona: Acque UE e acque internazionali delle zone I e II (ARU/1/2.)
Germania	25	
Francia	8	
Paesi Bassi	20	
Regno Unito	42	
Unione	95	
TAC	95	TAC analitico

Specie: Argentina <i>Argentina silus</i>		Zona: Acque UE delle zone III e IV (ARU/34-C)
Danimarca	959	
Germania	10	
Francia	7	
Irlanda	7	
Paesi Bassi	45	
Svezia	37	
Regno Unito	17	
Unione	1 082	
TAC	1 082	TAC analitico

Specie: Argentina <i>Argentina silus</i>	Zona: Acque UE e acque internazionali delle zone V, VI e VII (ARU/567.)
Germania	329
Francia	7
Irlanda	305
Paesi Bassi	3 434
Regno Unito	241
Unione	4 316
TAC	4 316
	TAC analitico

Specie: Brosmio <i>Brosme brosme</i>	Zona: IIIa; acque UE delle sottodivisioni 22-32 (USK/3A/BCD)	
Danimarca	12	
Svezia	6	
Germania	6	
Unione	24	
TAC	24	TAC analitico

▼ B

Specie: Pesci tamburo <i>Caproidae</i>	Zona: Acque UE e acque internazionali delle zone VI, VII e VIII (BOR/678-)
Danimarca	20 123
Irlanda	56 666
Regno Unito	5 211
Unione	82 000
TAC	82 000
	TAC precauzionale

Specie: Aringa <i>Clupea harengus</i>		Zona: VIIb, VIIc; ViaS ⁽¹⁾ (HER/6AS7BC)
Irlanda	3 861	
Paesi Bassi	386	
Unione	4 247	
TAC	4 247	TAC analitico

⁽¹⁾ Si tratta dello stock di aringhe nella zona VIa, a sud di 56° 00' N e a ovest di 07° 00' O.

Specie: Aringa <i>Clupea harengus</i>		Zona: VI Clyde ⁽¹⁾ (HER/06ACL.)
Regno Unito	da fissare ⁽²⁾	
Unione	da fissare ⁽³⁾	
TAC	da fissare ⁽³⁾	TAC precauzionale

⁽¹⁾ Stock del Clyde: si tratta dello stock di aringhe della regione marittima situata a nord-est di una linea tracciata tra Mull of Kintyre e Corsewall Point.

⁽²⁾ Si applica l'articolo 6 del presente regolamento.

⁽³⁾ Fissato allo stesso quantitativo stabilito in conformemente alla nota 2.

▼ M2

Specie: Aringa <i>Clupea harengus</i>		Zona: VIIa (1) (HER/07 A/MM)
Irlanda	1 374	
Regno Unito	3 906	
Unione	5 280	
TAC	5 280	TAC analitico

⁽¹⁾ Dalla presente zona è sottratta la zona delimitata:

- a nord da 52° 30' latitudine nord,
- a sud da 52° 00' latitudine nord,
- a ovest dalla costa dell'Irlanda,
- a est dalla costa del Regno Unito.

▼ B

Specie: Aringa <i>Clupea harengus</i>		Zona: VIIe e VIIf (HER/7EF.)
Francia	490	
Regno Unito	490	
Unione	980	
TAC	980	TAC precauzionale

Specie: Aringa <i>Clupea harengus</i>		Zona: VIIg ⁽¹⁾ , VIIh ⁽¹⁾ , VIIj ⁽¹⁾ e VIIk ⁽¹⁾ (HER/7G-K.)
Germania	234	
Francia	1 302	
Irlanda	18 236	
Paesi Bassi	1 302	
Regno Unito	26	
Unione	21 100	
TAC	21 100	TAC analitico

⁽¹⁾ La zona è aumentata dell'area delimitata:

- a nord da 52° 30' latitudine nord,
- a sud da 52° 00' latitudine nord,
- a ovest dalla costa dell'Irlanda,
- a est dalla costa del Regno Unito.

Specie: Acciuga <i>Engraulis encrasicolus</i>		Zona: IX e X; acque UE della zona Copace 34.1.1 (ANE/9/3411)
Spain	3 998	
Portugal	4 362	
Unione	8 360	
TAC	8 360	TAC analitico

▼ M1

Specie: Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>		Zona: Kattegat (COD/03AS.)
Danimarca	82 ⁽¹⁾	
Germania	2 ⁽¹⁾	
Svezia	49 ⁽¹⁾	
Unione	133 ⁽¹⁾	
TAC	133 ⁽¹⁾	TAC analitico.

⁽¹⁾ Esclusivamente per le catture accessorie. Non è consentita la pesca diretta.

▼B

Specie: Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>	Zona: VIb; acque UE e acque internazionali della zona Vb ad ovest di 12° 00' O e delle zone XII e XIV (COD/5W6-14)	
Belgium	0	
Germania	1	
Francia	12	
Irlanda	17	
Regno Unito	48	
Unione	78	
TAC	78	TAC precauzionale

Specie: Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>	Zona: VIa; acque dell'UE e acque internazionali della zona Vb ad est di 12° 00' O (COD/5BE6A)
Belgium	0
Germania	0
Francia	0
Irlanda	0
Regno Unito	0
Unione	0
TAC	0 ⁽¹⁾
	TAC analitico

⁽¹⁾ Le catture accessorie di merluzzo bianco effettuate nella zona in cui si applica il presente TAC possono essere sbarcate a condizione che non rappresentino più dell'1,5 % delle catture totali (in peso vivo) detenute a bordo per bordata di pesca.

Specie: Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>	Zona: VIIa (COD/07A.)
Belgio	5
Francia	14
Irlanda	251
Paesi Bassi	1
Regno Unito	109
Unione	380
TAC	380
TAC analitico	

▼ B

Specie: Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>		Zona: VIIb, VIIc, VIIe-k, VIII, IX e X; acque UE della zona Copace 34.1.1 (COD/7XAD34)
Belgio	449	
Francia	7 357	
Irlanda	1 459	
Paesi Bassi	1	
Regno Unito	793	
Unione	10 059	
TAC	10 059	TAC analitico Si applica l'articolo 11 del presente regolamento.

Specie: Smeriglio <i>Lamna nasus</i>		Zona: Acque della Guiana francese, Kattegat; acque UE dello Skagerrak e delle zone I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV; acque UE delle zone Copace 34.1.1, 34.1.2 e 34.2 (POR/3-1234)
Danimarca	0 ⁽¹⁾	
Francia	0 ⁽¹⁾	
Germania	0 ⁽¹⁾	
Irlanda	0 ⁽¹⁾	
Spagna	0 ⁽¹⁾	
Regno Unito	0 ⁽¹⁾	
Unione	0 ⁽¹⁾	
TAC	0 ⁽¹⁾	TAC analitico

⁽¹⁾ Gli esemplari di questa specie catturati accidentalmente non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati.

Specie: Lepidorombi <i>Lepidorhombus</i> spp.		Zona: Acque UE delle zone IIa e IV (LEZ/2AC4-C)
Belgio	6	
Danimarca	5	
Germania	5	
Francia	30	
Paesi Bassi	24	
Regno Unito	1 775	
Unione	1 845	
TAC	1 845	TAC analitico

▼ B

Specie: Lepidorombi <i>Lepidorhombus</i> spp.		Zona: VI; acque UE e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV (LEZ/56-14)
Spagna	385	
Francia	1 501	
Irlanda	439	
Regno Unito	1 062	
Unione	3 387	
TAC	3 387	TAC analitico

▼ M1

Specie: Lepidorombi <i>Lepidorhombus</i> spp.	Zona: VII (LEZ/07.)
Belgio	470 ⁽¹⁾
Spagna	5 216 ⁽¹⁾
Francia	6 329 ⁽¹⁾
Irlanda	2 878 ⁽¹⁾
Regno Unito	2 492 ⁽¹⁾
Unione	17 385
TAC	17 385
TAC analitico Si applica l'articolo 11 del presente regolamento.	

⁽¹⁾ In aggiunta a questo contingente, uno Stato membro può attribuire alle navi che partecipano a prove su attività di pesca pienamente documentate quantitativi supplementari entro un limite complessivo dell'1 % in più rispetto al contingente ad esso assegnato, alle condizioni di cui all'articolo 7 del presente regolamento.

▼ B

Specie: Lepidorombi <i>Lepidorhombus</i> spp.	Zona: VIIIa, VIIIb, VIIIc e VIIf (LEZ/8ABDE.)	
Spagna	950	
Francia	766	
Unione	1 716	
TAC	1 716	TAC analitico

Specie: Lepidorombi <i>Lepidorhombus</i> spp.	Zona: VIIfc, IX e X; acque UE della zona Copace 34.1.1 (LEZ/8C3411)	
Spagna	1 121	
Francia	56	
Portogallo	37	
Unione	1 214	
TAC	1 214	TAC analitico

▼ B

Specie: Rane pescatrici <i>Lophiidae</i>		Zona: VI; acque UE e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV (ANF/56-14)
Belgio	186	
Germania	213	
Spagna	199	
Francia	2 293	
Irlanda	518	
Paesi Bassi	179	
Regno Unito	1 595	
Unione	5 183	
TAC	5 183	TAC analitico

▼ M1

Specie: Rana pescatrice <i>Lophiidae</i>		Zona: VII (ANF/07.)
Belgio	2 835 ⁽¹⁾ ⁽²⁾	
Germania	316 ⁽¹⁾ ⁽²⁾	
Spagna	1 126 ⁽¹⁾ ⁽²⁾	
Francia	18 191 ⁽¹⁾ ⁽²⁾	
Irlanda	2 325 ⁽¹⁾ ⁽²⁾	
Paesi Bassi	367 ⁽¹⁾ ⁽²⁾	
Regno Unito	5 517 ⁽¹⁾ ⁽²⁾	
Unione	30 677 ⁽¹⁾	
TAC	30 677 ⁽¹⁾	TAC analitico Si applica l'articolo 11 del presente regolamento.

⁽¹⁾ Condizioni speciali: di cui fino al 5 % può essere pescato nelle zone VIIa, VIIb, VIId e VIIe (ANF/*8ABDE).

⁽²⁾ In aggiunta a questo contingente, uno Stato membro può attribuire alle navi che partecipano a prove su attività di pesca pienamente documentate quantitativi supplementari entro un limite complessivo dell'1 % in più rispetto al contingente ad esso assegnato, alle condizioni di cui all'articolo 7 del presente regolamento.

▼ B

Specie: Rane pescatrici <i>Lophiidae</i>		Zona: VIIa, VIIb, VIId e VIIe (ANF/8ABDE.)
Spagna	1 252	
Francia	6 968	
Unione	8 220	
TAC	8 220	TAC analitico

Specie: Rane pescatrici <i>Lophiidae</i>		Zona: VIIc, IX e X; acque UE della zona Copace 34.1.1 (ANF/8C3411)
Spagna	2 750	
Francia	3	
Portogallo	547	
Unione	3 300	
TAC	3 300	TAC analitico

▼ B

Specie: Eglefino <i>Melanogrammus aeglefinus</i>	Zona: Acque UE e acque internazionali delle zone Vb e VIa (HAD/5BC6A.)	
Belgio	7	
Germania	8	
Francia	332	
Irlanda	985	
Regno Unito	4 683	
Unione	6 015	
TAC	6 015	TAC analitico

▼ M1

Specie: Eglefino <i>Melanogrammus aeglefinus</i>	Zona: VIIb-k, VIII, IX e X; acque UE della zona Copace 34.1.1 (HAD/7X7A34)
Belgio	185 ⁽¹⁾
Francia	11 096 ⁽¹⁾
Irlanda	3 699 ⁽¹⁾
Regno Unito	1 665 ⁽¹⁾
Unione	16 645
TAC	16 645
TAC analitico Si applica l'articolo 11 del presente regolamento.	

⁽¹⁾ In aggiunta a questo contingente, uno Stato membro può attribuire alle navi che partecipano a prove su attività di pesca pienamente documentate quantitativi supplementari entro un limite complessivo del 5 % in più rispetto al contingente ad esso assegnato, alle condizioni di cui all'articolo 7 del presente regolamento.

▼ B

Specie: Eglefino <i>Melanogrammus aeglefinus</i>	Zona: VIIa (HAD/07A.)	
Belgio	20	
Francia	91	
Irlanda	542	
Regno Unito	598	
Unione	1 251	
TAC	1 251	TAC analitico

Specie: Merlano <i>Merlangius merlangus</i>	Zona: VI; acque UE e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV (WHG/56-14)	
Germania	2	
Francia	37	
Irlanda	92	
Regno Unito	176	
Unione	307	
TAC	307	TAC analitico

▼ **B**

Specie: Merlano <i>Merlangius merlangus</i>		Zona: VIIa (WHG/07A.)
Belgio	0	
Francia	3	
Irlanda	52	
Paesi Bassi	0	
Regno Unito	34	
Unione	89	
TAC	89	TAC analitico

Specie: Merlano <i>Merlangius merlangus</i>		Zona: VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh, VIIj e VIIk (WHG/7X7A-C)
Belgio	186	
Francia	11 431	
Irlanda	5 298	
Paesi Bassi	93	
Regno Unito	2 045	
Unione	19 053	
TAC	19 053	TAC analitico Si applica l'articolo 11 del presente regolamento.

Specie: Merlano <i>Merlangius merlangus</i>		Zona: VIII (WHG/08.)
Spagna	1 270	
Francia	1 905	
Unione	3 175	
TAC	3 175	TAC precauzionale

Specie: Merlano <i>Merlangius merlangus</i>		Zona: IX e X; acque UE della zona Copace 34.1.1 (WHG/9/3411)
Portogallo	da fissare ⁽¹⁾	
Unione	da fissare ⁽²⁾	
TAC	da fissare ⁽²⁾	TAC precauzionale

⁽¹⁾ Si applica l'articolo 6 del presente regolamento.

⁽²⁾ Fissato allo stesso quantitativo stabilito conformemente alla nota 1.

▼B

Specie: Nasello <i>Merluccius merluccius</i>		Zona: IIIa; acque UE delle sottodivisioni 22-32 (HKE/3A/BCD)
Danimarca	1 531	
Svezia	130	
Unione	1 661	
TAC	1 661 ⁽¹⁾	TAC analitico

⁽¹⁾ Nei limiti di un TAC complessivo di 55 105 t per lo stock settentrionale di nasello.

Specie: Nasello <i>Merluccius merluccius</i>		Zona: Acque UE delle zone IIa e IV (HKE/2AC4-C)
Belgio	28	
Danimarca	1 119	
Germania	128	
Francia	248	
Paesi Bassi	64	
Regno Unito	348	
Unione	1 935	
TAC	1 935 ⁽¹⁾	TAC analitico

⁽¹⁾ Nei limiti di un TAC complessivo di 55 105 t per lo stock settentrionale di nasello.

▼ **M1**

Specie: Nasello <i>Merluccius merluccius</i>		Zone: VI e VII; acque UE e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV (HKE/571214)
Belgio	284 ⁽¹⁾ ⁽³⁾	
Spagna	9 109 ⁽³⁾	
Francia	14 067 ⁽¹⁾ ⁽³⁾	
Irlanda	1 704 ⁽³⁾	
Paesi Bassi	183 ⁽¹⁾ ⁽³⁾	
Regno Unito	5 553 ⁽¹⁾ ⁽³⁾	
Unione	30 900	
TAC	30 900 ⁽²⁾	TAC analitico Si applica l'articolo 11 del presente regolamento.

⁽¹⁾ Possono essere effettuati trasferimenti di questo contingente verso le acque UE delle zone IIa e IV. Tuttavia, tali trasferimenti devono essere preventivamente comunicati alla Commissione.

⁽²⁾ Nei limiti di un TAC complessivo di 55 105 t per lo stock settentrionale di nasello.

⁽³⁾ In aggiunta a questo contingente, uno Stato membro può attribuire alle navi che partecipano a prove su attività di pesca pienamente documentate quantitativi supplementari entro un limite complessivo dell'1 % in più rispetto al contingente ad esso assegnato, alle condizioni di cui all'articolo 7 del presente regolamento.

Condizioni speciali:

nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

VIIIa, VIIIb, VIIIc e VIId (HKE/*8ABDE)	
Belgio	37
Spagna	1 469
Francia	1 469
Irlanda	184
Paesi Bassi	18
Regno Unito	827
Unione	4 004

▼B

Specie: Nasello <i>Merluccius merluccius</i>	Zona: VIIIa, VIIIb, VIIIc e VIId (HKE/8ABDE.)
Belgio	9 ⁽¹⁾
Spagna	6 341
Francia	14 241
Paesi Bassi	18 ⁽¹⁾
Unione	20 609
TAC	20 609 ⁽²⁾
TAC analitico	

⁽¹⁾ Possono essere effettuati trasferimenti di questo contingente verso la zona IV e le acque UE della zona IIa; tuttavia tali trasferimenti devono essere preventivamente comunicati alla Commissione.

⁽²⁾ Nei limiti di un TAC complessivo di 55 105 t per lo stock settentrionale di nasello.

Condizioni speciali:

nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

VI e VII; acque UE e acque internazionali della zona Vb;
acque internazionali delle zone XII e XIV
(HKE/*57-14)

Belgio	2
Spagna	1 837
Francia	3 305
Paesi Bassi	6
Unione	5 150

Specie: Nasello <i>Merluccius merluccius</i>	Zona: VIId, IX e X; acque UE della zona Copace 34.1.1 (HKE/8C3411)
Spagna	7 870
Francia	756
Portogallo	3 673
Unione	12 299
TAC	12 299
TAC analitico	

▼B

Specie: Molva azzurra <i>Molva dypterygia</i>		Zona: Acque internazionali della zona XII (BLI/12INT-)
Estonia	2 ⁽¹⁾	
Spagna	778 ⁽¹⁾	
Francia	19 ⁽¹⁾	
Lituania	7 ⁽¹⁾	
Regno Unito	7 ⁽¹⁾	
Others	2 ⁽¹⁾	
Unione	815 ⁽¹⁾	
TAC	815 ⁽¹⁾	TAC analitico

⁽¹⁾ Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

Specie: Molva <i>Molva molva</i>		Zona: IIIa; acque UE della zona IIIbcd (LIN/3A/BCD)
Belgio	7 ⁽¹⁾	
Danimarca	51	
Germania	7 ⁽¹⁾	
Svezia	20	
Regno Unito	7 ⁽¹⁾	
Unione	92	
TAC	92	TAC analitico

⁽¹⁾ Tale contingente può essere prelevato solo nelle acque UE della zona IIIa e nelle acque UE della zona IIIbcd.

Specie: Scampo <i>Nephrops norvegicus</i>		Zona: Acque UE delle zone IIa e IV (NEP/2AC4-C)
Belgio	1 147	
Danimarca	1 147	
Germania	17	
Francia	34	
Paesi Bassi	590	
Regno Unito	18 994	
Unione	21 929	
TAC	21 929	TAC analitico

▼ B

Specie: Scampo <i>Nephrops norvegicus</i>	Zona: VI; acque UE e acque internazionali della zona Vb (NEP/5BC6.)
Spagna	29
Francia	114
Irlanda	190
Regno Unito	13 758
Unione	14 091
TAC	14 091
TAC analitico	

Specie: Scampo <i>Nephrops norvegicus</i>	Zona: VII (NEP/07.)
Spagna	1 306 ⁽¹⁾
Francia	5 291 ⁽¹⁾
Irlanda	8 025 ⁽¹⁾
Regno Unito	7 137 ⁽¹⁾
Unione	21 759 ⁽¹⁾
TAC	21 759 ⁽¹⁾
TAC analitico Si applica l'articolo 11 del presente regolamento.	

⁽¹⁾ Condizioni speciali: di cui le catture effettuate nella zona VII (Porcupine Bank — Unità 16) non possono superare i seguenti contingenti (NEP/*07U16):

Spagna	380
Francia	238
Irlanda	457
Regno Unito	185
Unione	1 260

Specie: Scampo <i>Nephrops norvegicus</i>	Zona: VIIa, VIIb, VIIId e VIIe (NEP/8ABDE.)
Spagna	234
Francia	3 665
Unione	3 899
TAC	3 899
TAC analitico	

Specie: Scampo <i>Nephrops norvegicus</i>	Zona: VIIc (NEP/08C.)
Spagna	79
Francia	3
Unione	82
TAC	82
TAC analitico	

▼ B

Specie: Scampo <i>Nephrops norvegicus</i>		Zona: IX e X; acque UE della zona Copace 34.1.1 (NEP/9/3411)
Spagna	68	
Portogallo	205	
Unione	273	
TAC	273	TAC analitico

Specie: Mazzancolle <i>Penaeus</i> spp.		Zona: Acque della Guiana francese (PEN/FGU.)
Francia	da fissare ⁽¹⁾ ⁽²⁾	
Unione	da fissare ⁽²⁾ ⁽³⁾	
TAC	da fissare ⁽²⁾ ⁽³⁾	TAC precauzionale

⁽¹⁾ Si applica l'articolo 6 del presente regolamento.

⁽²⁾ La pesca dei gamberoni *Penaeus subtilis* e *Penaeus brasiliensis* è vietata nelle acque di profondità inferiore a 30 metri.

⁽³⁾ Fissato allo stesso quantitativo stabilito conformemente alla nota 1.

Specie: Passera di mare <i>Pleuronectes platessa</i>	Zona: VI; acque UE e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV (PLE/56-14)
Francia	10
Irlanda	275
Regno Unito	408
Unione	693
TAC	693
	TAC precauzionale

Specie: Passera di mare <i>Pleuronectes platessa</i>	Zona: VIIa (PLE/07A.)
Belgio	42
Francia	18
Irlanda	1 063
Paesi Bassi	13
Regno Unito	491
Unione	1 627
TAC	1 627
TAC analitico	

▼ B

Specie: Passera di mare <i>Pleuronectes platessa</i>		Zona: VIIb e VIIc (PLE/7BC.)
Francia	16	
Irlanda	62	
Unione	78	
TAC	78	TAC precauzionale Si applica l'articolo 11 del presente regolamento.

▼ M1

Specie: Passera di mare <i>Pleuronectes platessa</i>		Zona: VIId e VIIe (PLE/7DE.)
Belgio	828 ⁽¹⁾	
Francia	2 761 ⁽¹⁾	
Regno Unito	1 473 ⁽¹⁾	
Unione	5 062	
TAC	5 062	TAC analitico

⁽¹⁾ In aggiunta a questo contingente, uno Stato membro può attribuire alle navi che partecipano a prove su attività di pesca pienamente documentate quantitativi supplementari entro un limite complessivo dell'1 % in più rispetto al contingente ad esso assegnato, alle condizioni di cui all'articolo 7 del presente regolamento.

▼ B

Specie: Passera di mare <i>Pleuronectes platessa</i>		Zona: VIIf e VIIg (PLE/7FG.)
Belgio	46	
Francia	83	
Irlanda	197	
Regno Unito	43	
Unione	369	
TAC	369	TAC analitico

Specie: Passera di mare <i>Pleuronectes platessa</i>		Zona: VIIh, VIIj e VIIk (PLE/7HJK.)
Belgio	11	
Francia	22	
Irlanda	77	
Paesi Bassi	44	
Regno Unito	22	
Unione	176	
TAC	176	TAC analitico Si applica l'articolo 11 del presente regolamento.

▼ B

Specie: Passera di mare <i>Pleuronectes platessa</i>		Zona: VIII, IX e X; acque UE della zona Copace 34.1.1 (PLE/8/3411)
Spagna	66	
Francia	263	
Portogallo	66	
Unione	395	
TAC	395	TAC precauzionale

Specie: Merluzzo giallo <i>Pollachius pollachius</i>		Zona: VI; acque UE e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV (POL/56-14)
Spagna	6	
Francia	190	
Irlanda	56	
Regno Unito	145	
Unione	397	
TAC	397	TAC precauzionale

Specie: Merluzzo giallo <i>Pollachius pollachius</i>		Zona: VII (POL/07.)
Belgio	420	
Spagna	25	
Francia	9 667	
Irlanda	1 030	
Regno Unito	2 353	
Unione	13 495	
TAC	13 495	TAC precauzionale Si applica l'articolo 11 del presente regolamento.

Specie: Merluzzo giallo <i>Pollachius pollachius</i>		Zona: VIIIa, VIIIb, VIId e VIIE (POL/8ABDE.)
Spagna	252	
Francia	1 230	
Unione	1 482	
TAC	1 482	TAC precauzionale

▼B

Specie: Merluzzo giallo <i>Pollachius pollachius</i>		Zona: VIIIc (POL/08C.)
Spagna	208	
Francia	23	
Unione	231	
TAC	231	TAC precauzionale

Specie: Merluzzo giallo <i>Pollachius pollachius</i>		Zona: IX e X; acque UE della zona Copace 34.1.1 (POL/9/3411)
Spagna	273 ⁽¹⁾	
Portogallo	9 ⁽¹⁾	
Unione	282 ⁽¹⁾	
TAC	282	TAC precauzionale

⁽¹⁾ Condizioni speciali: di cui fino al 5 % può essere pescato nelle acque UE nella zona VIIIc (POL/*08C.)

Specie: Merluzzo carbonaro <i>Pollachius virens</i>	Zona: VII, VIII, IX e X; acque UE della zona Copace 34.1.1 (POK/7/3411)
Belgio	6
Francia	1 375
Irlanda	1 516
Regno Unito	446
Unione	3 343
TAC	3 343
TAC precauzionale Si applica l'articolo 11 del presente regolamento.	

▼ B

Specie: Razze <i>Rajiformes</i>		Zona: Acque UE delle zone IIa e IV (SRX/2AC4-C)
Belgio	235 ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾	
Danimarca	9 ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾	
Germania	12 ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾	
Francia	37 ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾	
Paesi Bassi	200 ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾	
Regno Unito	902 ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾	
Unione	1 395 ⁽¹⁾ ⁽³⁾	
TAC	1 395 ⁽³⁾	TAC analitico

⁽¹⁾ Le catture di razza fiorita (*Leucoraja naevus*) (RJN/2AC4-C), razza chiodata (*Raja clavata*) (RJC/2AC4-C), razza a coda corta (*Raja brachyura*) (RJH/2AC4-C), razza maculata (*Raja montagui*) (RJM/2AC4-C) e razza stellata (*Amblyraja radiata*) (RJR/2AC4-C) sono comunicate separatamente.

⁽²⁾ Contingente di catture accessorie. Queste specie non possono costituire più del 25 % in peso vivo delle catture detenute a bordo per bordata di pesca. Tale condizione si applica esclusivamente alle navi di lunghezza fuoritutto superiore a 15 metri.

⁽³⁾ Non si applica alla razza bavosa (*Dipturus batis*). Gli esemplari di questa specie catturati accidentalmente non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati. I pescatori sono invitati a elaborare e utilizzare tecniche e attrezzature che agevolino il rilascio rapido e sicuro di questa specie.

Specie: Razze <i>Rajiformes</i>		Zona: Acque UE della zona IIIa (SRX/03A-C.)
Danimarca	45 ⁽¹⁾ ⁽²⁾	
Svezia	13 ⁽¹⁾ ⁽²⁾	
Unione	58 ⁽¹⁾ ⁽²⁾	
TAC	58 ⁽²⁾	TAC analitico

⁽¹⁾ Le catture di razza fiorita (*Leucoraja naevus*) (RJN/03A-C.), razza chiodata (*Raja clavata*) (RJC/03A-C.), razza a coda corta (*Raja brachyura*) (RJH/03A-C.), razza maculata (*Raja montagui*) (RJM/03A-C.) e razza stellata (*Amblyraja radiata*) (RJR/03A-C.) sono comunicate separatamente.

⁽²⁾ Non si applica alla razza bavosa (*Dipturus batis*). Gli esemplari di questa specie catturati accidentalmente non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati. I pescatori sono invitati a elaborare e utilizzare tecniche e attrezzature che agevolino il rilascio rapido e sicuro di questa specie.

▼ B

Specie: Razze <i>Rajiformes</i>		Zona: Acque UE delle zone VIa, VIb, VIIa-c e VIIe-k (SRX/67AKXD)
Belgio	895 ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾	
Estonia	5 ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾	
Francia	4 018 ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾	
Germania	12 ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾	
Irlanda	1 294 ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾	
Lituania	21 ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾	
Paesi Bassi	4 ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾	
Portogallo	22 ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾	
Spagna	1 082 ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾	
Regno Unito	2 562 ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾	
Unione	9 915 ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾	
TAC	9 915 ⁽²⁾	TAC analitico Si applica l'articolo 11 del presente regolamento.

⁽¹⁾ Le catture di razza fiorita (*Leucoraja naevus*) (RJN/67AKXD), razza chiodata (*Raja clavata*) (RJC/67AKXD), razza a coda corta (*Raja brachyura*) (RJH/67AKXD), razza maculata (*Raja montagui*) (RJM/67AKXD), razza dagli occhi piccoli (*Raja microocellata*) (RJE/67AKXD), razza rotonda (*Leucoraja circularis*) (RJI/67AKXD) e razza spinosa (*Leucoraja fullonica*) (RJF/67AKXD) sono comunicate separatamente.

⁽²⁾ Non si applica alla razza ondulata (*Raja undulata*), alla razza bavosa (*Dipturus batis*), alla razza norvegese (*Raja (Dipturus) nidarosiensis*) e alla razza bianca (*Rostroraja alba*). Gli esemplari di queste specie catturati accidentalmente non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati. I pescatori sono invitati a elaborare e utilizzare tecniche e attrezzature che agevolino il rilascio rapido e sicuro di queste specie.

⁽³⁾ Condizioni speciali: di cui fino al 5 % può essere pescato nelle acque UE della zona VIId (SRX/*07D.).

Specie: Razze <i>Rajiformes</i>		Zona: Acque UE della zona VIId (SRX/07D.)
Belgio	80 ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾	
Francia	670 ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾	
Paesi Bassi	4 ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾	
Regno Unito	133 ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾	
Unione	887 ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾	
TAC	887 ⁽²⁾	TAC analitico

⁽¹⁾ Le catture di razza fiorita (*Leucoraja naevus*) (RJN/07D.), razza chiodata (*Raja clavata*) (RJC/07D.), razza a coda corta (*Raja brachyura*) (RJH/07D.), razza maculata (*Raja montagui*) (RJM/07D.) e razza stellata (*Amblyraja radiata*) (RJR/07D.) sono comunicate separatamente.

⁽²⁾ Non si applica alla razza bavosa (*Dipturus batis*) e alla razza ondulata (*Raja undulata*). Gli esemplari di queste specie catturati accidentalmente non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati. I pescatori sono invitati a elaborare e utilizzare tecniche e attrezzature che agevolino il rilascio rapido e sicuro di queste specie.

⁽³⁾ Condizioni speciali: di cui fino al 5 % può essere pescato nelle acque UE delle zone VIa, VIb, VIIa-c e VIIe-k (SRX/*67AKD).

▼ B

Specie: Razze <i>Rajiformes</i>		Zona: Acque UE delle zone VIII e IX (SRX/89-C.)
Belgio	9 ⁽¹⁾ ⁽²⁾	
Francia	1 601 ⁽¹⁾ ⁽²⁾	
Portogallo	1 298 ⁽¹⁾ ⁽²⁾	
Spagna	1 305 ⁽¹⁾ ⁽²⁾	
Regno Unito	9 ⁽¹⁾ ⁽²⁾	
Unione	4 222 ⁽¹⁾ ⁽²⁾	
TAC	4 222 ⁽²⁾	TAC analitico

⁽¹⁾ Le catture di razza fiorita (*Leucoraja naevus*) (RJN/89-C.) e di razza chiodata (*Raja clavata*) (RJC/89-C.) sono comunicate separatamente.

⁽²⁾ Non si applica alla razza ondulata (*Raja undulata*), alla razza bavosa (*Dipturus batis*) e alla razza bianca (*Rostroraja alba*). Gli esemplari di queste specie catturati accidentalmente non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati. I pescatori sono invitati a elaborare e utilizzare tecniche e attrezzature che agevolino il rilascio rapido e sicuro di queste specie.

Specie: Sogliola <i>Solea solea</i>		Zona: IIIa; acque UE delle sottodivisioni 22-32 (SOL/3A/BCD)
Danimarca	512	
Germania	30 ⁽¹⁾	
Paesi Bassi	49 ⁽¹⁾	
Svezia	19	
Unione	610	
TAC	610 ⁽²⁾	TAC analitico

⁽¹⁾ Questo contingente può essere pescato esclusivamente nelle acque UE della zona IIIa, sottodivisioni 22-32.

⁽²⁾ Condizioni speciali: di cui al massimo 461 t possono essere pescate nella zona IIIa.

Specie: Sogliola <i>Solea solea</i>		Zona: VI; acque UE e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV (SOL/56-14)
Irlanda	48	
Regno Unito	12	
Unione	60	
TAC	60	TAC precauzionale

▼ B

Specie: Sogliola <i>Solea solea</i>		Zona: VIIa (SOL/07A.)
Belgio	131	
Francia	2	
Irlanda	67	
Paesi Bassi	41	
Regno Unito	59	
Unione	300	TAC analitico
TAC	300	

Specie: Sogliola <i>Solea solea</i>		Zona: VIIb e VIIc (SOL/7BC.)
Francia	7	
Irlanda	37	
Unione	44	
TAC	44	
		TAC precauzionale Si applica l'articolo 11 del presente regolamento.

Specie: Sogliola Solea solea		Zona: VIId (SOL/07D.)
Belgio	1 502	
Francia	3 005	
Regno Unito	1 073	
Unione	5 580	
TAC	5 580	
		TAC analitico

Specie: Sogliola Solea solea		Zona: VIIe (SOL/07E.)
Belgio	27 ⁽¹⁾	
Francia	293 ⁽¹⁾	
Regno Unito	457 ⁽¹⁾	
Unione	777	
TAC	777	TAC analitico

⁽¹⁾ In aggiunta a questo contingente, uno Stato membro può attribuire alle navi battenti la sua bandiera che partecipano a prove su attività di pesca pienamente documentate quantitativi supplementari entro un limite del 5 % in più rispetto al contingente ad esso assegnato, alle condizioni di cui all'articolo 7 del presente regolamento.

▼ B

Specie: Sogliola <i>Solea solea</i>	Zona: VII f e VII g (SOL/7FG.)	
Belgio	663	
Francia	66	
Irlanda	33	
Regno Unito	298	
Unione	1 060	
TAC	1 060	TAC analitico

Specie: Sogliola <i>Solea solea</i>	Zona: VII h, VII j e VII k (SOL/7HJK.)	
Belgio	35	
Francia	71	
Irlanda	190	
Paesi Bassi	56	
Regno Unito	71	
Unione	423	
TAC	423	TAC analitico Si applica l'articolo 11 del presente regolamento.

Specie: Sogliola <i>Solea solea</i>	Zona: VIII a e VIII b (SOL/8AB.)	
Belgio	53	
Spagna	10	
Francia	3 895	
Paesi Bassi	292	
Unione	4 250	
TAC	4 250	TAC analitico

Specie: Sogliole <i>Solea spp.</i>	Zona: VIII c, VIII d, VIII e, IX e X; acque UE della zona C pace 34.1.1 (SOO/8CDE34)	
Spagna	403	
Portogallo	669	
Unione	1 072	
TAC	1 072	TAC precauzionale

▼ **B**

Specie: Spratto <i>Sprattus sprattus</i>		Zona: VIIId e VIIe (SPR/7DE.)
Belgio	26	
Danimarca	1 674	
Germania	26	
Francia	361	
Paesi Bassi	361	
Regno Unito	2 702	
Unione	5 150	
TAC	5 150	TAC precauzionale

Specie: Spinarolo/gattuccio <i>Squalus acanthias</i>		Zona: Acque UE della zona IIIa (DGS/03A-C.)
Danimarca	0	
Svezia	0	
Unione	0	
TAC	0	TAC analitico

Specie: Spinarolo/gattuccio <i>Squalus acanthias</i>		Zona: Acque UE delle zone IIa e IV (DGS/2AC4-C)
Belgio	0 ⁽¹⁾	
Danimarca	0 ⁽¹⁾	
Germania	0 ⁽¹⁾	
Francia	0 ⁽¹⁾	
Paesi Bassi	0 ⁽¹⁾	
Svezia	0 ⁽¹⁾	
Regno Unito	0 ⁽¹⁾	
Unione	0 ⁽¹⁾	
TAC	0 ⁽¹⁾	TAC analitico

⁽¹⁾ Sono comprese le catture effettuate con palangari di canesca (*Galeorhinus galeus*), zigrino (*Dalatias licha*), deania (*Deania calcea*), sagri (*Centrophorus squamosus*), sagri atlantico (*Etmopterus princeps*), sagri nano (*Etmopterus pusillus*), squalo portoghese (*Centroscyrmnus coelolepis*) e spinarolo (*Squalus acanthias*). Gli esemplari di queste specie catturati accidentalmente non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati.

▼ B

Specie: Spinarolo/gattuccio <i>Squalus acanthias</i>		Zona: Acque UE e acque internazionali delle zone I, V, VI, VII, VIII, XII e XIV (DGS/15X14)
Belgio	0 ⁽¹⁾	TAC analitico Si applica l'articolo 11 del presente regolamento.
Germania	0 ⁽¹⁾	
Spagna	0 ⁽¹⁾	
Francia	0 ⁽¹⁾	
Irlanda	0 ⁽¹⁾	
Paesi Bassi	0 ⁽¹⁾	
Portogallo	0 ⁽¹⁾	
Regno Unito	0 ⁽¹⁾	
Unione	0 ⁽¹⁾	
TAC	0 ⁽¹⁾	

⁽¹⁾ Sono comprese le catture effettuate con palangari di canesca (*Galeorhinus galeus*), zigrino (*Dalatias licha*), deania (*Deania calcea*), sagri (*Centrophorus squamosus*), sagri atlantico (*Etmopterus princeps*), sagri nano (*Etmopterus pusillus*), squalo portoghese (*Centroscyllium coelelepis*) e spinarolo (*Squalus acanthias*). Gli esemplari di queste specie catturati accidentalmente non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati.

Specie: Suri/sugarelli <i>Trachurus spp.</i>		Zona: VIIIc (JAX/08C.)
Spagna	22 409 ⁽¹⁾ ⁽²⁾	TAC analitico
Francia	388 ⁽¹⁾	
Portogallo	2 214 ⁽¹⁾ ⁽²⁾	
Unione	25 011	
TAC	25 011	

⁽¹⁾ Di cui, in deroga all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 850/98 ⁽¹⁾, fino a un massimo del 5 % può consistere di sugarelli di taglia compresa tra 12 e 14 cm. Ai fini del controllo di tale quantitativo, al peso degli sbarchi sarà applicato un coefficiente di conversione di 1,20.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio, del 30 marzo 1998, per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame (GU L 125 del 27.4.1998, pag. 1).

⁽²⁾ Condizioni speciali: fino a un massimo del 5 % di questo contingente può essere pescato nella IX. Tuttavia, il ricorso a tale condizione speciale deve essere preventivamente comunicato alla Commissione (JAX/*09.).

Specie: Suri/sugarelli <i>Trachurus spp.</i>		Zona: IX (JAX/09.)
Spagna	7 969 ⁽¹⁾ ⁽²⁾	TAC analitico
Portogallo	22 831 ⁽¹⁾ ⁽²⁾	
Unione	30 800	
TAC	30 800	

⁽¹⁾ Di cui, in deroga all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 850/98, fino a un massimo del 5 % può consistere di sugarelli di taglia compresa tra 12 e 14 cm. Ai fini del controllo di tale quantitativo, al peso degli sbarchi sarà applicato un coefficiente di conversione di 1,20.

⁽²⁾ Condizioni speciali: fino a un massimo del 5 % di questo contingente può essere pescato nella VIIIc. Tuttavia, il ricorso a tale condizione speciale deve essere preventivamente comunicato alla Commissione (JAX/*08C.).

▼ B

Specie: Suri/sugarelli <i>Trachurus</i> spp.	Zona: X; Acque UE della zona Copace ⁽¹⁾ (JAX/X34PRT)
Portogallo	da fissare ⁽²⁾ ⁽³⁾
Unione	da fissare ⁽⁴⁾
TAC	da fissare ⁽⁴⁾
	TAC precauzionale

⁽¹⁾ Acque circostanti le isole Azzorre.

⁽²⁾ Di cui, in deroga all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 850/98, fino a un massimo del 5 % può consistere di sugarelli di taglia compresa tra 12 e 14 cm. Ai fini del controllo di tale quantitativo, al peso degli sbarchi sarà applicato un coefficiente di conversione di 1,20.

⁽³⁾ Si applica l'articolo 6 del presente regolamento.

⁽⁴⁾ Fissato allo stesso quantitativo stabilito conformemente alla nota 3.

Specie: Suri/sugarelli <i>Trachurus</i> spp.	Zona: Acque UE della zona Copace ⁽¹⁾ (JAX/341PRT)
Portogallo	da fissare ⁽²⁾ ⁽³⁾
Unione	da fissare ⁽⁴⁾
TAC	da fissare ⁽⁴⁾
	TAC precauzionale

⁽¹⁾ Acque circostanti Madera.

⁽²⁾ Di cui, in deroga all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 850/98, fino a un massimo del 5 % può consistere di sugarelli di taglia compresa tra 12 e 14 cm. Ai fini del controllo di tale quantitativo, al peso degli sbarchi sarà applicato un coefficiente di conversione di 1,20.

⁽³⁾ Si applica l'articolo 6 del presente regolamento.

⁽⁴⁾ Fissato allo stesso quantitativo stabilito conformemente alla nota 3.

Specie: Suri/sugarelli <i>Trachurus</i> spp.	Zona: Acque UE della zona Copace ⁽¹⁾ (JAX/341SPN)
Spagna	da fissare ⁽²⁾
Unione	da fissare ⁽³⁾
TAC	da fissare ⁽³⁾
	TAC precauzionale

⁽¹⁾ Acque circostanti le isole Canarie.

⁽²⁾ Si applica l'articolo 6 del presente regolamento.

⁽³⁾ Fissato allo stesso quantitativo stabilito conformemente alla nota 2.



ALLEGATO IIA

SFORZO DI PESCA DELLE NAVI NELL'AMBITO DELLA GESTIONE DEGLI STOCK DI MERLUZZO BIANCO NEL KATTEGAT, NELLE DIVISIONI CIEM VIa E VIIa E NELLE ACQUE UE DELLA DIVISIONE CIEM Vb

1. Campo di applicazione

- 1.1. Il presente allegato si applica alle navi UE che hanno a bordo o utilizzano uno degli attrezzi da pesca di cui all'allegato I, punto 1, del regolamento (CE) n. 1342/2008 e che si trovano in una delle zone geografiche specificate al punto 2 del presente allegato.
- 1.2. Il presente allegato non si applica alle navi di lunghezza fuoritutto inferiore a 10 metri. Tali navi non sono soggette all'obbligo di detenere autorizzazioni di pesca rilasciate conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1224/2009. Gli Stati membri interessati valutano lo sforzo di pesca delle navi suddette sulla base dei gruppi di sforzo a cui appartengono, servendosi di metodi di campionamento appropriati. Nel 2012 la Commissione si avvarrà di pareri scientifici per valutare lo sforzo messo in atto da tali navi ai fini della loro futura inclusione nel regime di gestione dello sforzo.

2. Attrezzi regolamentati e zone geografiche

Il presente allegato si applica ai gruppi di attrezzi regolamentati di cui all'allegato I, punto 1, del regolamento (CE) n. 1342/2008 e alle zone geografiche di cui al punto 2, lettere a), c) e d), dello stesso allegato.

3. Autorizzazioni

Se lo ritiene opportuno ai fini di un'applicazione più sostenibile del presente regime di gestione dello sforzo, uno Stato membro non rilascia un'autorizzazione per la pesca con un attrezzo regolamentato nelle zone geografiche cui si applica il presente allegato da parte delle navi battenti la sua bandiera che non abbiano un'attività comprovata in quel tipo di pesca, a meno che non assicurino che sia vietata la pesca nella zona in questione per una capacità equivalente, espressa in chilowatt.

4. Sforzo di pesca massimo consentito

- 4.1. Nell'appendice 1 del presente allegato è fissato lo sforzo di pesca massimo consentito di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1342/2008 per il periodo di gestione 2012, ad esempio dal 1° febbraio 2012 al 31 gennaio 2013, per ciascuno dei gruppi di sforzo di ogni Stato membro.
- 4.2. I livelli massimi dello sforzo di pesca annuo fissati conformemente al regolamento (CE) n. 1954/2003 ⁽¹⁾ non incidono sullo sforzo di pesca massimo consentito fissato nel presente allegato.

5. Gestione

- 5.1. Gli Stati membri gestiscono lo sforzo di pesca massimo consentito secondo le condizioni stabilite all'articolo 4 e agli articoli da 13 a 17 del regolamento (CE) n. 1342/2008 e agli articoli da 26 a 35 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1954/2003 del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativo alla gestione dello sforzo di pesca per talune zone e risorse di pesca comunitarie (GU L 289 del 7.11.2003, pag. 1).

▼B

- 5.2. Gli Stati membri possono stabilire periodi di gestione ai fini della ripartizione della totalità o di una parte dello sforzo massimo consentito fra le navi o i gruppi di navi. In tal caso, il numero di giorni o di ore in cui una nave può trovarsi nella zona durante un periodo di gestione è fissato a scelta dallo Stato membro interessato. Durante tali periodi di gestione, lo Stato membro interessato può modificare la ripartizione dello sforzo fra le navi o i gruppi di navi.
- 5.3. Se uno Stato membro autorizza la presenza di navi battenti la sua bandiera nella zona per un determinato numero di ore, esso continua a misurare il consumo di giorni secondo quanto specificato al punto 5.1. Su richiesta della Commissione, lo Stato membro interessato fornisce la prova delle misure precauzionali adottate per evitare un eccessivo consumo di sforzo nella zona dovuto al fatto che le navi concludono i propri periodi di presenza in quella zona prima del termine di un periodo di 24 ore.

6. **Relazione sullo sforzo di pesca**

L'articolo 28 del regolamento (CE) n. 1224/2009 si applica alle navi che rientrano nell'ambito di applicazione del presente allegato. Per «zona geografica» di cui al suddetto articolo si intende, ai fini della gestione del merluzzo bianco, ciascuno dei gruppi delle zone geografiche menzionate al punto 2 del presente allegato.

7. **Trasmissione dei dati**

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione i dati relativi allo sforzo di pesca esercitato dalle loro navi conformemente agli articoli 33 e 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009. La trasmissione dei dati è effettuata mediante il sistema di scambio dei dati sulla pesca (Fisheries Data Exchange System) o qualsiasi altro sistema di raccolta dati applicato in futuro dalla Commissione.

▼ B*Allegato IIA, appendice 1***Sforzo di pesca massimo consentito, espresso in chilowatt-giorni**

Zona geografica	Attrezzo regolamentato	DK	DE	SE
a) Kattegat	TR1	197 929	4 212	16 610
	TR2	830 041	5 240	327 506
	TR3	441 872	0	490
	BT1	0	0	0
	BT2	0	0	0
	GN	115 456	26 534	13 102
	GT	22 645	0	22 060
	LL	1 100	0	25 339

Zona geografica	Attrezzo regolamentato	BE	FR	IE	NL	► <u>M1</u> UK ◄
c) Zona CIEM VIIa	TR1	0	48 193	33 539	0	► <u>M1</u> 339 592 ◄
	TR2	10 166	744	475 649	0	► <u>M1</u> 1 086 399 ◄
	TR3	0	0	1 422	0	► <u>M1</u> 0 ◄
	BT1	0	0	0	0	► <u>M1</u> 0 ◄
	BT2	843 782	0	514 584	200 000	► <u>M1</u> 111 693 ◄
	GN	0	471	18 255	0	► <u>M1</u> 5 970 ◄
	GT	0	0	0	0	► <u>M1</u> 158 ◄
	LL	0	0	0	0	► <u>M1</u> 70 614 ◄

Zona geografica	Attrezzo regolamentato	BE	DE	ES	► <u>M2</u> FR ◄	IE	UK
d) Zona CIEM VIa e acque UE della zona CIEM Vb	TR1	0	9 320	0	► <u>M2</u> 1 057 828 ◄	428 820	1 033 273
	TR2	0	0	0	► <u>M2</u> 34 926 ◄	14 371	2 972 845
	TR3	0	0	0	► <u>M2</u> 0 ◄	273	16 027
	BT1	0	0	0	► <u>M2</u> 0 ◄	0	117 544
	BT2	0	0	0	► <u>M2</u> 0 ◄	3 801	4 626
	GN	0	35 442	13 836	► <u>M2</u> 302 917 ◄	5 697	213 454
	GT	0	0	0	► <u>M2</u> 0 ◄	1 953	145
	LL	0	0	1 402 142	► <u>M2</u> 184 354 ◄	4 250	630 040



ALLEGATO IIB

SFORZO DI PESCA DELLE NAVI NELL'AMBITO DEI PIANI DI RICOSTITUZIONE DI TALUNI STOCK DI NASELLO MERIDIONALE E DI SCAMPO NELLE DIVISIONI CIEM VIIIc E IXa AD ESCLUSIONE DEL GOLFO DI CADICE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

1. Campo di applicazione

Il presente allegato si applica alle navi UE di lunghezza fuoritutto pari o superiore a 10 metri che hanno a bordo o utilizzano reti da traino, scia-biche danesi o attrezzi analoghi aventi apertura di maglia pari o superiore a 32 mm, reti da imbocco con apertura di maglia pari o superiore a 60 mm o palangari di fondo, conformemente al regolamento (CE) n. 2166/2005, e che si trovano nelle divisioni CIEM VIIIc e IXa, ad esclusione del Golfo di Cadice.

2. Definizioni

Ai fini del presente allegato si intende per:

- a) «gruppo di attrezzi», il gruppo costituito da reti da traino, scia-biche danesi o attrezzi di tipo analogo con apertura di maglia pari o superiore a 32 mm, reti da imbocco con apertura di maglia pari o superiore a 60 mm e palangari di fondo;
- b) «attrezzo regolamentato», una qualsiasi delle due categorie di attrezzi comprese nel gruppo di attrezzi;
- c) «zona», le divisioni CIEM VIIIc e IXa, ad esclusione del Golfo di Cadice;
- d) «periodo di gestione 2012», il periodo tra il 1° febbraio 2012 e il 31 gennaio 2013;
- e) «condizioni speciali», le condizioni speciali di cui al punto 6.1.

3. Limitazioni dell'attività

Fatto salvo l'articolo 29 del regolamento (CE) n. 1224/2009, ciascuno Stato membro provvede affinché le navi UE battenti la sua bandiera, allorché detengono a bordo uno degli attrezzi regolamentati, si trovino nella zona per un numero di giornate non superiore a quello specificato al capo III del presente allegato.

CAPO II

AUTORIZZAZIONI

4. Navi autorizzate

- 4.1. Uno Stato membro non può autorizzare l'esercizio di attività di pesca con uno degli attrezzi regolamentati da parte delle navi battenti la sua bandiera che non abbiano un'attività comprovata in quel tipo di pesca nella zona negli anni dal 2002 al 2011, escluse le attività di pesca comprovate risultanti dal trasferimento di giorni tra navi, a meno che non assicurino che sia vietata la pesca nella zona in questione per una capacità equivalente, espressa in chilowatt.
- 4.2. Una nave battente bandiera di uno Stato membro che non dispone di contingenti nella zona non è autorizzata a pescare nella zona con uno degli attrezzi regolamentati, a meno che non le venga assegnato un contingente in seguito a un trasferimento autorizzato a norma dell'articolo 20, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2371/2002 e le siano concessi giorni in mare conformemente ai punti 11 o 12 del presente allegato.



CAPO III

NUMERO DI GIORNI DI PRESENZA NELLA ZONA ASSEGNATI ALLE NAVI UE

5. Numero massimo di giorni

- 5.1. Nel periodo di gestione 2012 il numero massimo di giorni in mare per i quali uno Stato membro può autorizzare una nave battente la propria bandiera a trovarsi nella zona detenendo a bordo uno degli attrezzi regolamentati è indicato nella tabella I.
- 5.2. Se una nave è in grado di dimostrare che le sue catture di nasello rappresentano meno del 4 % del peso vivo totale del pesce catturato in una determinata bordata, lo Stato membro di bandiera della nave è autorizzato a non detrarre i giorni in mare relativi a detta bordata dal numero massimo applicabile di giorni in mare indicato nella tabella I.

6. Condizioni speciali per l'assegnazione di giorni

- 6.1. Ai fini della determinazione del numero massimo di giorni in mare in cui una nave UE può essere autorizzata dal suo Stato membro di bandiera a trovarsi nella zona, si applicano le seguenti condizioni speciali, conformemente alla tabella I:
- a) gli sbarchi totali di nasello effettuati dalla nave interessata nel 2009 o 2010 devono ammontare a meno di 5 tonnellate, sulla base degli sbarchi in peso vivo; nonché
 - b) gli sbarchi totali di scampo effettuati dalla nave interessata nel 2009 o 2010 devono ammontare a meno di 2,5 tonnellate, sulla base degli sbarchi in peso vivo.
- 6.2. Gli sbarchi di una nave che abbia beneficiato di un numero illimitato di giorni in quanto soddisfa le condizioni speciali non possono superare, nel periodo di gestione 2012, 5 tonnellate del totale degli sbarchi in peso vivo di nasello e 2,5 tonnellate del totale degli sbarchi in peso vivo di scampo.
- 6.3. Se una nave non soddisfa una delle condizioni speciali, non ha più diritto, con effetto immediato, alla concessione di giorni corrispondenti alla condizione speciale non soddisfatta.
- 6.4. L'applicazione delle condizioni speciali di cui al punto 6.1 può essere trasferita da una nave ad una o più altre navi che sostituiscono tale nave nella flotta, purché la nave subentrata utilizzi attrezzi simili e non abbia registrato in nessuno degli anni di attività sbarchi di nasello e di scampo di peso superiore ai quantitativi specificati al punto 6.1.

Tabella I

Numero massimo annuo di giorni di presenza di una nave nella zona per attrezzo

Condizione speciale	Attrezzo regolamentato	Numero massimo di giorni	
	Reti a strascico, sciabiche danesi e attrezzi di tipo analogo con apertura di maglia ≥ 32 mm, reti da imbrocco con apertura di maglia ≥ 60 mm e palangari di fondo	ES	150
		FR	149
		PT	155
6.1.a) e 6.1.b)	Reti a strascico, sciabiche danesi e attrezzi di tipo analogo con apertura di maglia ≥ 32 mm, reti da imbrocco con apertura di maglia ≥ 60 mm e palangari di fondo	Illimitato	

▼B**7. Sistema di chilowatt-giorni**

- 7.1. Uno Stato membro può gestire lo sforzo di pesca che gli è stato attribuito in base ad un sistema di chilowatt-giorni. Mediante tale sistema può autorizzare una nave, per gli attrezzi regolamentati e le condizioni speciali di cui alla tabella I, a trovarsi nella zona per un numero massimo di giorni diverso da quello stabilito nella tabella, purché sia rispettato il totale di chilowatt-giorni corrispondente all'attrezzo regolamentato e alle condizioni speciali.
- 7.2. Il suddetto totale di chilowatt-giorni è pari alla somma dei singoli sforzi di pesca assegnati alle navi battenti bandiera dello Stato membro interessato e aventi diritto a utilizzare l'attrezzo regolamentato e, ove del caso, a beneficiare delle condizioni speciali. I singoli sforzi di pesca sono calcolati in chilowatt-giorni moltiplicando la potenza motrice di ogni nave per il numero di giorni in mare di cui la nave beneficerebbe, secondo la tabella I, se il punto 7.1 non fosse applicato. Se il numero di giorni resta illimitato secondo la tabella I, il numero di giorni di cui la nave beneficerebbe è 360.
- 7.3. Gli Stati membri che intendono beneficiare del sistema di cui al punto 7.1 presentano alla Commissione una domanda, corredata di relazioni in formato elettronico contenenti, per il gruppo di attrezzi e per le condizioni speciali di cui alla tabella I, il calcolo dettagliato basato sui seguenti elementi:
- a) l'elenco delle navi autorizzate a pescare, con indicazione del numero del registro della flotta UE (CFR) e della potenza motrice;
 - b) l'attività comprovata di tali navi per gli anni 2009 e 2010 con indicazione della composizione delle catture definita nelle condizioni speciali di cui al punto 6.1, lettera a) o b), se tali navi hanno diritto a beneficiare delle condizioni speciali;
 - c) il numero di giorni in mare durante i quali ogni nave sarebbe stata inizialmente autorizzata a pescare secondo la tabella I e il numero di giorni in mare di cui ogni nave beneficerebbe in applicazione del punto 7.1.
- 7.4. Sulla base di tale domanda la Commissione valuta se sono soddisfatte le condizioni di cui al punto 7 e, se del caso, può autorizzare lo Stato membro ad avvalersi del sistema di cui al punto 7.1.

8. Assegnazione di giorni aggiuntivi per la cessazione definitiva delle attività di pesca

- 8.1. La Commissione può assegnare a uno Stato membro un numero aggiuntivo di giorni in mare in cui una nave può essere autorizzata dal proprio Stato membro di bandiera a trovarsi nella zona detenendo a bordo uno degli attrezzi regolamentati, sulla base delle cessazioni definitive delle attività di pesca avvenute tra il 1° febbraio 2011 e il 31 gennaio 2012 conformemente all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1198/2006 ⁽¹⁾ o del regolamento (CE) n. 744/2008 ⁽²⁾. Le cessazioni definitive dovute ad altre circostanze possono essere esaminate dalla Commissione caso per caso, a seguito di una domanda scritta debitamente motivata dello Stato membro interessato. Detta domanda scritta identifica le navi interessate e conferma, per ciascuna di esse, che non riprenderanno più le attività di pesca.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca (GU L 223 del 15.8.2006, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 744/2008 del Consiglio, del 24 luglio 2008, che istituisce un'azione specifica temporanea intesa a promuovere la ristrutturazione delle flotte da pesca della Comunità europea colpite dalla crisi economica (GU L 202 del 31.7.2008, pag. 1).

▼B

- 8.2. Lo sforzo esercitato nel 2003, misurato in chilowatt-giorni, dalle navi ritirate che hanno utilizzato un determinato gruppo di attrezzi viene diviso per lo sforzo di pesca messo in atto da tutte le navi che hanno utilizzato tale gruppo di attrezzi nel corso dello stesso anno. Il numero aggiuntivo di giorni in mare è calcolato moltiplicando il rapporto così ottenuto per il numero di giorni che sarebbe stato assegnato secondo la tabella I. Ogni frazione di giorno risultante da tale calcolo è arrotondata al numero intero di giorni più vicino.
- 8.3. I punti 8.1 e 8.2 non si applicano se una nave è stata sostituita conformemente ai punti 3 o 6.4, o se il ritiro è già stato utilizzato in anni precedenti per ottenere giorni aggiuntivi in mare.
- 8.4. Uno Stato membro che intende beneficiare delle assegnazioni di cui al punto 8.1 presentano alla Commissione, entro il 15 giugno 2012, una domanda corredata di relazioni in formato elettronico contenenti, per il gruppo di attrezzi e per le condizioni speciali di cui alla tabella I, il calcolo dettagliato basato sui seguenti elementi:
- a) gli elenchi delle navi ritirate con indicazione del numero del registro della flotta UE (CFR) e della potenza motrice;
 - b) l'attività di pesca esercitata da tali navi nel 2003, calcolata in giorni in mare per gruppo di attrezzi da pesca e, se del caso, per condizione speciale.
- 8.5. Sulla base di tale domanda da parte di uno Stato membro la Commissione può assegnare allo stesso, mediante atti di esecuzione, un numero di giorni supplementare rispetto a quello definito al punto 5.1. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 14, paragrafo 2.
- 8.6. Nel periodo di gestione 2012 gli Stati membri possono riassegnare tali giorni aggiuntivi in mare a tutte o a una parte delle navi che restano nella flotta e che hanno diritto ad utilizzare gli attrezzi regolamentati. Non possono essere assegnati giorni aggiuntivi, provenienti dal ritiro di una nave che beneficiava di una condizione speciale di cui al punto 6.1, lettera a) o b), a una nave rimasta in attività che non beneficia di una condizione speciale.
- 8.7. Quando la Commissione assegna giorni aggiuntivi in mare a seguito di una cessazione definitiva delle attività di pesca nel periodo di gestione 2012, il numero massimo di giorni per Stato membro e per attrezzo, indicato nella tabella I, è adeguato di conseguenza per il periodo di gestione 2013.
- 9. Assegnazione di giorni aggiuntivi per un programma di osservazione scientifica rafforzato**
- 9.1. La Commissione può assegnare a uno Stato membro tre giorni aggiuntivi in cui una nave può trovarsi nella zona detenendo a bordo attrezzi regolamentati, sulla base di un programma rafforzato di osservazione scientifica realizzato in partenariato tra ricercatori scientifici e industria della pesca. Tale programma è incentrato in particolare sui livelli dei rigetti e sulla composizione delle catture e va oltre i requisiti per la raccolta di dati quali stabiliti nel regolamento (CE) n. 199/2008 ⁽¹⁾ e nelle sue modalità di applicazione per i programmi nazionali.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio, del 25 febbraio 2008, che istituisce un quadro comunitario per la raccolta, la gestione e l'uso di dati nel settore della pesca e un sostegno alla consulenza scientifica relativa alla politica comune della pesca (GU L 60 del 5.3.2008, pag. 1).

▼B

- 9.2. Gli osservatori scientifici sono indipendenti rispetto al proprietario, al comandante della nave e ad ogni altro membro dell'equipaggio.
- 9.3. Uno Stato membro che intenda beneficiare delle assegnazioni di cui al punto 9.1 presenta alla Commissione, per approvazione, una descrizione del suo programma rafforzato di osservazione scientifica.
- 9.4. Sulla base di tale descrizione e previa consultazione dello CSTEP, la Commissione può assegnare allo Stato membro interessato, mediante atti di esecuzione, un numero di giorni supplementare rispetto a quello di cui al punto 5.1 per lo Stato membro, le navi, la zona e l'attrezzo interessati dal programma rafforzato di osservazione scientifica. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 14, paragrafo 2.
- 9.5. Se uno Stato membro intende continuare ad applicare, senza alcuna modifica, un programma rafforzato di osservazione scientifica approvato in passato dalla Commissione, esso comunica tale intenzione alla Commissione quattro settimane prima dell'inizio del periodo a cui si applica il programma.

CAPO IV

GESTIONE

10. Obbligo generale

Gli Stati membri gestiscono lo sforzo di pesca massimo consentito secondo le condizioni stabilite all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2166/2005 e agli articoli da 26 a 35 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

11. Periodi di gestione

- 11.1. Uno Stato membro può suddividere le giornate di presenza nella zona fissate nella tabella I in periodi di gestione di una durata di uno o più mesi civili.
- 11.2. Il numero di giorni o di ore in cui una nave può trovarsi nella zona durante un periodo di gestione è fissato dallo Stato membro interessato.
- 11.3. Se uno Stato membro autorizza la presenza di navi battenti la sua bandiera nella zona per un determinato numero di ore, esso continua a misurare il consumo di giorni secondo quanto specificato al punto 10. Su richiesta della Commissione, lo Stato membro fornisce la prova delle misure precauzionali adottate per evitare un eccessivo consumo di giorni nella zona dovuto al fatto che le navi concludono i propri periodi di presenza in quella zona prima del termine di un periodo di 24 ore.

CAPO V

SCAMBI DI ASSEGNAZIONI DI SFORZO DI PESCA

12. Trasferimento di giornate tra navi battenti bandiera di uno Stato membro

- 12.1. Uno Stato membro può autorizzare una nave battente la sua bandiera a trasferire le giornate di presenza nella zona di cui essa dispone a un'altra nave battente la sua bandiera nella stessa zona, a condizione che il prodotto del numero di giornate ricevute da una nave, moltiplicato per la sua potenza motrice espressa in chilowatt (chilowatt-giorni), sia pari o inferiore al prodotto del numero di giornate trasferite dalla nave cedente per la potenza motrice in chilowatt di tale nave. La potenza motrice in chilowatt della nave è quella registrata per ciascuna nave nel registro della flotta peschereccia UE.

▼B

- 12.2. Il numero totale di giornate di presenza nella zona trasferite conformemente al punto 12.1, moltiplicato per la potenza motrice in chilowatt della nave cedente, non può essere superiore alla media annua di giornate di attività comprovata della nave cedente nella zona, verificata in base al giornale di pesca, negli anni 2009 e 2010, moltiplicata per la potenza motrice in chilowatt di tale nave.
- 12.3. Il trasferimento di giornate di cui al punto 12.1 è consentito tra navi che operano con attrezzi regolamentati e durante lo stesso periodo di gestione.
- 12.4. Il trasferimento di giorni è consentito soltanto per le navi che beneficiano dell'assegnazione di giorni di pesca senza condizioni speciali.
- 12.5. Su richiesta della Commissione, gli Stati membri trasmettono informazioni sui trasferimenti di giorni effettuati. La Commissione può istituire mediante atti di esecuzione fogli elettronici per la raccolta e la trasmissione delle informazioni di cui al presente punto. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 14, paragrafo 2.

13. Trasferimento di giornate tra navi battenti bandiera di Stati membri diversi

Gli Stati membri possono autorizzare il trasferimento di giorni di presenza nella zona per lo stesso periodo di gestione e nella stessa zona tra navi battenti la loro bandiera, purché si applichino, per quanto di ragione, i punti 4.1, 4.2 e 12. Qualora decidano di autorizzare tale trasferimento, gli Stati membri comunicano preliminarmente alla Commissione le relative informazioni, inclusi il numero di giorni e lo sforzo di pesca nonché, se del caso, i contingenti corrispondenti.

CAPO VI

OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE

14. Relazione sullo sforzo di pesca

L'articolo 28 del regolamento (CE) n. 1224/2009 si applica alle navi che rientrano nell'ambito di applicazione del presente allegato. Per «zona geografica» di cui al suddetto articolo si intende la zona specificata al punto 2 del presente allegato.

15. Raccolta dei dati

Gli Stati membri, sulla base delle informazioni utilizzate per la gestione dei giorni di presenza nella zona indicata nel presente allegato, raccolgono con cadenza trimestrale le informazioni relative allo sforzo totale di pesca messo in atto nella zona per gli attrezzi trainati e fissi, allo sforzo di pesca messo in atto da navi che utilizzano differenti tipi di attrezzi nella zona e alla potenza motrice in chilowatt-giorni di tali navi.

16. Trasmissione dei dati

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, su richiesta di quest'ultima, un foglio elettronico contenente i dati specificati al punto 15 nel formato indicato nelle tabelle II e III; il foglio è inviato all'indirizzo di posta elettronica a tal fine comunicato agli Stati membri dalla Commissione. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, su richiesta di quest'ultima, informazioni dettagliate sulla ripartizione e sull'utilizzo dello sforzo in parte o nella totalità dei periodi di gestione 2011 e 2012, sulla base del formato dei dati indicato nelle tabelle IV e V.



Tabella II

Formato per la trasmissione dei dati relativi ai kW-giorni per anno

Stato membro	Attrezzo	Anno	Dichiarazione dello sforzo globale
(1)	(2)	(3)	(4)

Tabella III

Formato dei dati relativi ai kW-giorni per anno

Nome del campo	Numero massimo di caratteri/cifre	Allineamento ⁽¹⁾ S(inistra)/D(estra)	Definizione e osservazioni
(1) Stato membro	3		Stato membro (codice Alpha-3 ISO) in cui la nave è immatricolata
(2) Attrezzo	2		Uno dei tipi di attrezzi seguenti: TR = reti da traino, sciabiche danesi o reti analoghe $\geq 32\text{mm}$ GN = reti da imbrocco $\geq 60\text{ mm}$ LL = palangari di fondo
(3) Anno	4		2006 o 2007 o 2008 o 2009 o 2010 o 2011 o 2012
(4) Dichiarazione dello sforzo globale	7	D	Sforzo di pesca globale, espresso in chilowatt-giorni, messo in atto dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno in questione

⁽¹⁾ Informazioni pertinenti per la trasmissione dei dati secondo un formato e una lunghezza fissi.

Tabella IV

Formato per la trasmissione dei dati relativi alle navi

Stato membro	CFR	Marchia esterna	Durata del periodo di gestione	Attrezzo notificato				Condizione speciale che si applica agli attrezzi notificati				Giorni ammissibili per attrezzo notificato				Giorni di utilizzo per attrezzo notificato				Trasferimento di giorni
				N. 1	N. 2	N. 3	...	N. 1	N. 2	N. 3	...	N. 1	N. 2	N. 3	...	N. 1	N. 2	N. 3	...	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(5)	(5)	(6)	(6)	(6)	(6)	(7)	(7)	(7)	(7)	(8)	(8)	(8)	(8)	(9)

Tabella V

Formato dei dati relativi alle navi UE

Nome del campo	Numero massimo di caratteri/cifre	Allineamento ⁽¹⁾ S(inistra)/D(estra)	Definizione e osservazioni
(1) Stato membro	3		Stato membro (codice Alpha-3 ISO) in cui la nave è immatricolata



Nome del campo	Numero massimo di caratteri/cifre	Allineamento ⁽¹⁾ S(inistra)/D(estra)	Definizione e osservazioni
(2) CFR	12		Numero del registro della flotta peschereccia UE (CFR) Numero unico di identificazione di una nave Stato membro (codice Alpha-3 ISO) seguito da una stringa di identificazione (9 caratteri). Una stringa inferiore a 9 caratteri deve essere completata da zeri a sinistra.
(3) Marcatura esterna	14	S	Conformemente al regolamento (CEE) n. 1381/87 ⁽²⁾
(4) Durata del periodo di gestione	2	S	Durata del periodo di gestione espressa in mesi
(5) Attrezzi notificati	2	S	Uno dei tipi di attrezzi seguenti: TR = reti da traino, sciabiche danesi o reti analoghe $\geq 32\text{mm}$ GN = reti da imbroglio $\geq 60\text{ mm}$ LL = palangari di fondo
(6) Condizione speciale che si applica agli attrezzi notificati	2	S	Indicazione delle condizioni speciali eventualmente applicabili di cui al punto 6.1, lettera a) o b), dell'allegato IIB.
(7) Giorni ammissibili per attrezzo notificato	3	S	Numero di giorni cui la nave ha diritto ai sensi dell'allegato IIB in funzione della scelta degli attrezzi e della durata del periodo di gestione notificati
(8) Giorni di utilizzo per attrezzo notificato	3	S	Numero di giorni effettivi di presenza della nave nella zona durante i quali è stato utilizzato un attrezzo corrispondente a quello notificato nel corso del periodo di gestione notificato
(9) Trasferimento di giorni	4	S	Per i giorni trasferiti indicare «- numero di giorni trasferiti» e per i giorni ricevuti «+ numero di giorni trasferiti».

⁽¹⁾ Informazioni pertinenti per la trasmissione dei dati secondo un formato e una lunghezza fissi.

⁽²⁾ Regolamento (CEE) n. 1381/87 della Commissione, del 20 maggio 1987, che stabilisce le modalità di applicazione relative alla marcatura ed alla documentazione delle navi di pesca (GU L 132 del 21.5.1987, pag. 9).

▼B*ALLEGATO IIC***SFORZO DI PESCA DELLE NAVI NELL'AMBITO DELLA GESTIONE
DEGLI STOCK DI SOGLIOLA DELLA MANICA OCCIDENTALE
NELLA DIVISIONE CIEM VIIe****CAPO I****DISPOSIZIONI GENERALI****1. Campo di applicazione**

- 1.1. Il presente allegato si applica alle navi UE di lunghezza fuoritutto pari o superiore a 10 metri che hanno a bordo o utilizzano uno degli attrezzi specificati al punto 2 del presente allegato, conformemente al regolamento (CE) n. 509/2007, e si trovano nella divisione CIEM VIIe. Ai fini del presente allegato, un riferimento al periodo di gestione 2012 indica il periodo dal 1° febbraio 2012 al 31 gennaio 2013.

▼M1

- 1.2. Le navi che utilizzano reti fisse aventi apertura di maglia pari o superiore a 120 mm e che hanno catture registrate di sogliola in peso vivo inferiori a 300 kg l'anno nei tre anni precedenti, secondo le registrazioni sul giornale di bordo, sono esenti dall'applicazione del presente allegato a condizione che:

- a) nel periodo di gestione 2012 catturino meno di 300 kg di sogliole in peso vivo;
- b) non trasbordino pesce in mare verso altre navi; nonché
- c) ogni Stato membro interessato trasmetta alla Commissione, entro il 31 luglio 2012 e il 31 gennaio 2013, una relazione sulle catture registrate per la sogliola nei tre anni precedenti e sulle catture di sogliola effettuate nel 2012.

Se una qualsiasi di queste condizioni non è soddisfatta, le navi interessate cessano, con effetto immediato, di essere esentate dall'applicazione del presente allegato.

▼B**2. Attrezzi da pesca**

Il presente allegato si applica ai seguenti gruppi di attrezzi da pesca:

- a) sfogliare aventi apertura di maglia pari o superiore a 80 mm;
- b) reti fisse, incluse le reti da imbrocco, i tramagli e le reti da posta impiglianti, aventi apertura di maglia pari o inferiore a 220 mm.

3. Limitazioni dell'attività

Ciascuno Stato membro provvede affinché le navi battenti la sua bandiera e immatricolate nell'Unione, allorché detengono a bordo uno dei gruppi di attrezzi da pesca specificati al punto 2, si trovino nella zona per un numero di giornate non superiore a quello specificato al capo III.

CAPO II**AUTORIZZAZIONI****4. Navi autorizzate**

- 4.1. Le navi che utilizzano i tipi di attrezzi da pesca specificati al punto 2 del presente allegato e operano nella zona specificata al punto 1.1 del presente allegato detengono autorizzazioni di pesca rilasciate a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

▼B

- 4.2. Uno Stato membro non può autorizzare l'esercizio della pesca nella zona con un attrezzo appartenente ad uno dei gruppi specificati al punto 2 da parte delle navi battenti la sua bandiera che non abbiano un'attività comprovata in quella zona per quel tipo di pesca negli anni dal 2002 al 2011, a meno che non assicurino che sia vietata la pesca nella zona regolamentata per una capacità equivalente, espressa in chilowatt.
- 4.3. Tuttavia, le navi aventi un'attività di pesca comprovata svolta utilizzando un attrezzo appartenente ad uno dei gruppi specificati al punto 2 possono essere autorizzate a utilizzare un altro attrezzo, purché il numero di giorni assegnati per la pesca con questo secondo attrezzo sia superiore o pari al numero di giorni assegnati per la pesca con il primo attrezzo.
- 4.4. Le navi battenti bandiera di uno Stato membro che non dispone di contingenti nella zona non sono autorizzate a pescare in tale zona con un attrezzo appartenente ad un gruppo specificato al punto 2, a meno che non venga loro assegnato un contingente a seguito di un trasferimento autorizzato a norma dell'articolo 20, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2371/2002 e non siano loro concessi giorni in mare conformemente al punto 10 o al punto 11 del presente allegato.

CAPO III**NUMERO DI GIORNI DI PRESENZA NELLA ZONA ASSEGNATI ALLE NAVI UE****5. Numero massimo di giorni**

Nel periodo di gestione 2012 il numero massimo di giorni in mare per i quali uno Stato membro può autorizzare una nave battente la propria bandiera a trovarsi nella zona detenendo a bordo e utilizzando uno degli attrezzi da pesca specificati al punto 2 è indicato nella tabella I.

*Tabella I***Numero massimo annuale di giorni di presenza di una nave nella zona per gruppo di attrezzi**

Attrezzi punto 2)	Denominazione (si utilizzano solo gli attrezzi specificati al punto 2)	Manica occidentale
2.a)	Sfogliare aventi apertura di maglia ≥ 80 mm	164
2.b)	Reti fisse aventi apertura di maglia ≤ 220 mm	164

6. Sistema di chilowatt-giorni

- 6.1. Nel periodo di gestione 2012 uno Stato membro può gestire lo sforzo di pesca che gli è stato attribuito secondo un sistema di chilowatt-giorni. Mediante tale sistema può autorizzare una nave a trovarsi nella zona per un numero massimo di giorni diverso da quello stabilito nella tabella I per uno qualsiasi dei gruppi di attrezzi da pesca di cui alla stessa tabella, purché sia rispettato il numero complessivo di chilowatt-giorni corrispondente a tale gruppo.
- 6.2. Per un gruppo specifico di attrezzi da pesca, il numero complessivo di chilowatt-giorni è pari alla somma dei singoli sforzi di pesca assegnati alle navi battenti bandiera dello Stato membro interessato e aventi diritto a tale gruppo specifico. I singoli sforzi di pesca sono calcolati in chilowatt-giorni moltiplicando la potenza motrice di ogni nave per il numero di giorni in mare di cui la nave beneficerebbe, secondo la tabella I, se il punto 6.1 non fosse applicato.

▼B

6.3. Lo Stato membro che intenda avvalersi del sistema di cui al punto 6.1 presenta alla Commissione una domanda corredata di relazioni in formato elettronico contenenti, per ciascun gruppo di attrezzi da pesca, un calcolo dettagliato basato sui seguenti elementi:

- a) l'elenco delle navi autorizzate a pescare, con indicazione del numero del registro della flotta UE (CFR) e della potenza motrice;
- b) il numero di giorni in mare durante i quali ogni nave sarebbe stata inizialmente autorizzata a pescare secondo la tabella I e il numero di giorni in mare di cui ogni nave beneficerebbe in applicazione del punto 6.1.

6.4. Sulla base di tale domanda la Commissione valuta se sono soddisfatte le condizioni di cui al punto 6 e, se del caso, può autorizzare lo Stato membro ad avvalersi del sistema di cui al punto 6.1.

7. Assegnazione di giorni aggiuntivi per la cessazione definitiva delle attività di pesca

7.1. La Commissione può assegnare a uno Stato membro un numero aggiuntivo di giorni in mare in cui una nave può essere autorizzata dal proprio Stato membro di bandiera a trovarsi nella zona detenendo a bordo uno degli attrezzi specificati al punto 2, sulla base delle cessazioni definitive delle attività di pesca avvenute a decorrere dal 1° gennaio 2004 conformemente all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1198/2006 o del regolamento (CE) n. 744/2008. Le cessazioni definitive dovute ad altre circostanze possono essere esaminate dalla Commissione caso per caso, a seguito di una domanda scritta debitamente motivata dello Stato membro interessato. Detta domanda scritta identifica le navi interessate e conferma, per ciascuna di esse, che non riprenderanno più le attività di pesca.

7.2. Lo sforzo esercitato nel 2003, misurato in chilowatt-giorni, dalle navi ritirate che hanno utilizzato un determinato gruppo di attrezzi viene diviso per lo sforzo di pesca messo in atto da tutte le navi che hanno utilizzato tale gruppo di attrezzi nel corso dello stesso anno. Il numero aggiuntivo di giorni in mare è calcolato moltiplicando il rapporto così ottenuto per il numero di giorni che sarebbe stato assegnato secondo la tabella I. Ogni frazione di giorno risultante da tale calcolo è arrotondata al numero intero di giorni più vicino.

7.3. I punti 7.1 e 7.2 non si applicano se una nave è stata sostituita conformemente al punto 4.2 o se il ritiro è già stato utilizzato in anni precedenti per ottenere giorni aggiuntivi in mare.

7.4. Uno Stato membro che intende beneficiare delle assegnazioni di cui al punto 7.1 presenta alla Commissione, entro il 15 giugno 2012, una domanda corredata di relazioni in formato elettronico contenenti, per ciascun gruppo di attrezzi da pesca, il calcolo dettagliato basato sui seguenti elementi:

- a) gli elenchi delle navi ritirate con indicazione del numero del registro della flotta UE (CFR) e della potenza motrice;
- b) l'attività di pesca svolta da tali navi nel 2003, calcolata in giorni in mare per gruppo di attrezzi da pesca interessato.

7.5. Sulla base di tale domanda da parte di uno Stato membro la Commissione può assegnare allo stesso un numero di giorni supplementare rispetto a quello definito al punto 5 per lo Stato membro in questione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 14, paragrafo 2.

▼B

- 7.6. Nel periodo di gestione 2012 gli Stati membri possono riassegnare tali numeri aggiuntivi di giorni in mare a tutte o a una parte delle navi che restano nella flotta ed hanno diritto al pertinente gruppo di attrezzi da pesca.
- 7.7. Uno Stato membro non può riassegnare nel periodo di gestione 2012 un numero aggiuntivo di giorni risultante da una cessazione permanente di attività che sia stato precedentemente attribuito dalla Commissione, a meno che quest'ultima non abbia deciso di rivedere tale numero aggiuntivo di giorni sulla base delle disposizioni vigenti in materia di gruppi di attrezzi e di limitazioni dei giorni in mare. Lo Stato membro che abbia chiesto una revisione del numero di giorni è autorizzato a riassegnare a titolo provvisorio il 50 % di tale numero aggiuntivo di giorni, in attesa della decisione della Commissione
- 8. Assegnazione di giorni aggiuntivi per un programma di osservazione scientifica rafforzato**
- 8.1. La Commissione può assegnare agli Stati membri tre giorni aggiuntivi (tra il 1° febbraio 2012 e il 31 gennaio 2013) in cui una nave può trovarsi nella zona detenendo a bordo uno dei gruppi di attrezzi da pesca specificati al punto 2, sulla base di un programma rafforzato di osservazione scientifica realizzato in partenariato tra scienziati e industria della pesca. Tale programma è incentrato in particolare sui livelli dei rigetti e sulla composizione delle catture e va oltre i requisiti per la raccolta dei dati quali stabiliti nei regolamenti (CE) n. 199/2008 e (CE) n. 665/2008 ⁽¹⁾ per i programmi nazionali.
- 8.2. Gli osservatori sono indipendenti rispetto al proprietario, al comandante del peschereccio e ad ogni altro membro dell'equipaggio.
- 8.3. Uno Stato membro che intende beneficiare delle assegnazioni di cui al punto 8.1 presentano alla Commissione, per approvazione, una descrizione del suo programma rafforzato di osservazione scientifica.
- 8.4. Sulla base di tale descrizione e previa consultazione dello CSTEP, la Commissione può assegnare allo Stato membro interessato, mediante atti di esecuzione, un numero di giorni supplementare rispetto a quello di cui al punto 5 per tale Stato membro e per le navi, la zona e l'attrezzo interessati dal programma rafforzato di osservazione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 14, paragrafo 2.
- 8.5. Se uno Stato membro intende continuare ad applicare, senza alcuna modifica, un programma rafforzato di osservazione scientifica approvato in passato dalla Commissione, esso comunica tale intenzione alla Commissione quattro settimane prima dell'inizio del periodo per il quale si applica il programma.

CAPO IV
GESTIONE

9. Obbligo generale

Gli Stati membri gestiscono lo sforzo di pesca massimo consentito conformemente agli articoli da 26 a 35 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 665/2008 della Commissione, del 14 luglio 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio che istituisce un quadro comunitario per la raccolta, la gestione e l'uso di dati nel settore della pesca e un sostegno alla consulenza scientifica relativa alla politica comune della pesca (GU L 186 del 15.7.2008, pag. 3).

▼B**10. Periodi di gestione**

- 10.1. Uno Stato membro può suddividere le giornate di presenza nella zona fissate nella tabella I in periodi di gestione di una durata di uno o più mesi civili.
- 10.2. Il numero di giorni o di ore in cui una nave può trovarsi nella zona durante un periodo di gestione è fissato a scelta dallo Stato membro interessato.
- 10.3. Se uno Stato membro autorizza la presenza di navi nella zona per un determinato numero di ore, esso continua a misurare il consumo di giorni secondo quanto specificato al punto 3. Su richiesta della Commissione, lo Stato membro fornisce la prova delle misure precauzionali adottate per evitare un eccessivo consumo di giorni nella zona dovuto al fatto che le navi non concludono i propri periodi di presenza in quella zona in coincidenza del termine di un periodo di 24 ore.

CAPO V**SCAMBI DI ASSEGNAZIONI DI SFORZO DI PESCA****11. Trasferimento di giornate tra navi battenti bandiera di uno Stato membro**

- 11.1. Uno Stato membro può autorizzare una nave battente la sua bandiera a trasferire i giorni di presenza nella zona di cui essa dispone a un'altra nave battente la sua bandiera nella stessa zona, a condizione che il prodotto del numero di giorni ricevuti da una nave, moltiplicato per la sua potenza motrice espressa in chilowatt (chilowatt-giorni), sia pari o inferiore al prodotto del numero di giorni trasferiti dalla nave cedente per la potenza motrice in chilowatt di tale nave. La potenza motrice in chilowatt della nave è quella registrata per ciascuna nave nel registro della flotta peschereccia UE.
- 11.2. Il numero totale di giorni di presenza nella zona trasferita conformemente al punto 11.1, moltiplicato per la potenza motrice in chilowatt della nave cedente non può essere superiore alla media annua di giorni di attività comprovata della nave cedente nella zona, verificata in base al giornale di pesca, negli anni 2001, 2002, 2003, 2004 e 2005, moltiplicata per la potenza motrice in chilowatt di tale nave.
- 11.3. Il trasferimento di giorni di cui al punto 11.1 è consentito solo tra navi che operano con lo stesso gruppo di attrezzi specificato al punto 2 e durante lo stesso periodo di gestione.
- 11.4. Su richiesta della Commissione, gli Stati membri trasmettono informazioni sui trasferimenti di giorni effettuati. La Commissione può istituire mediante atti di esecuzione fogli elettronici per la raccolta e la trasmissione delle informazioni di cui al presente punto. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 14, paragrafo 2.

12. Trasferimento di giornate tra navi battenti bandiera di Stati membri diversi

Gli Stati membri possono autorizzare il trasferimento di giorni di presenza nella zona per lo stesso periodo di gestione e nella stessa zona tra navi battenti la loro bandiera, purché si applichino, per quanto di ragione, i punti 4.2, 4.4, 5, 6 e 10. Qualora decidano di autorizzare tale trasferimento, gli Stati membri comunicano preliminarmente alla Commissione le informazioni relative allo stesso, inclusi il numero di giorni trasferiti e lo sforzo di pesca, nonché, se applicabile, i contingenti di pesca corrispondenti, sulla base di quanto tra loro concordato.



CAPO VI

OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE

13. **Relazione sullo sforzo di pesca**

L'articolo 28 del regolamento (CE) n. 1224/2009 si applica alle navi che rientrano nell'ambito di applicazione del presente allegato. Per «zona geografica» di cui al suddetto articolo si intende la divisione CIEM VIIe.

14. **Raccolta dei dati**

Gli Stati membri, sulla base delle informazioni utilizzate per la gestione dei giorni di presenza nella zona indicata nel presente allegato, raccolgono su base triennale le informazioni relative allo sforzo totale di pesca esercitato nella zona per gli attrezzi trainati e fissi e allo sforzo di pesca esercitato da navi che utilizzano differenti tipi di attrezzi nella zona.

15. **Trasmissione dei dati**

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, su richiesta di quest'ultima, un foglio elettronico contenente i dati specificati nel punto 14 nel formato indicato nelle tabelle II e III; il foglio è inviato all'indirizzo di posta elettronica a tal fine comunicato agli Stati membri dalla Commissione. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, su richiesta di quest'ultima, informazioni dettagliate sulla ripartizione e sull'utilizzo dello sforzo in parte o nella totalità dei periodi di gestione 2011 e 2012, sulla base del formato dei dati indicato nelle tabelle IV e V.

Tabella II

Formato per la trasmissione dei dati relativi ai kW-giorni per anno

Stato membro	Attrezzo	Anno	Dichiarazione dello sforzo globale
(1)	(2)	(3)	(4)

Tabella III

Formato dei dati relativi ai kW-giorni per anno

Nome del campo	Numero massimo di caratteri/cifre	Allineamento ⁽¹⁾ S(inistra)/D(estra)	Definizione e osservazioni
(1) Stato membro	3		Stato membro (codice Alpha-3 ISO) in cui la nave è immatricolata
(2) Attrezzo	2		Uno dei tipi di attrezzi seguenti: BT = sfogliare ≥ 80 mm GN = reti da imbrocco < 220 mm TN = tramagli e reti da posta impiglianti < 220 mm
(3) Anno	4		2006 o 2007 o 2008 o 2009 o 2010 o 2011 o 2012
(4) Dichiarazione dello sforzo globale	7	D	Sforzo di pesca globale, espresso in chilowatt-giorni, messo in atto dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno in questione

⁽¹⁾ Informazioni pertinenti per la trasmissione dei dati secondo un formato e una lunghezza fissi.



Tabella IV

Formato per la trasmissione dei dati relativi alle navi

Stato mem- bro	CFR	Marca- tura esterna	Durata del pe- riodo di gestione	Attrezzi notificati				Giorni ammissibili per attrezzo notificato				Giorni di utilizzo per attrezzo notificato				Tra- sferi- mento di giorni
				N. 1	N. 2	N. 3	...	N. 1	N. 2	N. 3	...	N. 1	N. 2	N. 3	...	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(5)	(5)	(6)	(6)	(6)	(6)	(7)	(7)	(7)	(7)	(8)

Tabella V

Formato dei dati relativi alle navi

Nome del campo	Numero massimo di caratteri/cifre	Allineamento ⁽¹⁾ S(inistra)/D(estra)	Definizione e osservazioni
(1) Stato membro	3		Stato membro (codice Alpha-3 ISO) in cui la nave è immatricolata
(2) CFR	12		Numero del registro della flotta peschereccia UE (CFR) Numero unico di identificazione di una nave Stato membro (codice Alpha-3 ISO) seguito da una stringa di identificazione (9 caratteri). Una stringa inferiore a 9 caratteri deve essere completata da zeri a sinistra.
(3) Marcatura esterna	14	S	A norma del regolamento (CEE) n. 1381/87
(4) Durata del periodo di gestione	2	S	Durata del periodo di gestione espressa in mesi
(5) Attrezzi notificati	2	S	Uno dei tipi di attrezzi seguenti: BT = sfogliare ≥ 80 mm GN = reti da imbroglio < 220 mm TN = tramagli e reti da posta impiglianti < 220 mm
(6) Condizione speciale che si applica agli attrezzi notificati	3	S	Numero di giorni cui la nave ha diritto ai sensi dell'allegato IIC in funzione della scelta degli attrezzi e della durata del periodo di gestione notificati
(8) Giorni di utilizzo per attrezzo notificato	3	S	Numero di giorni effettivi di presenza della nave nella zona durante i quali è stato utilizzato un attrezzo corrispondente a quello notificato nel corso del periodo di gestione notificato
(9) Trasferimento di giorni	4	S	Per i giorni trasferiti indicare «- numero di giorni trasferiti» e per i giorni ricevuti «+ numero di giorni trasferiti».

⁽¹⁾ Informazioni pertinenti per la trasmissione dei dati secondo un formato e una lunghezza fissi.